

AREA COORDINAMENTO

Via Salandra, 13 – 00187 Roma
Tel. 06.49499.1 – Fax 06.49499.770

Prot. ACIU.2013. 987
(CITARE NELLA RISPOSTA)

Roma li 21/10/13

- All' **Organismo pagatore AGEA SEDE**
- All' **A.G.R.E.A.**
Largo Caduti del Lavoro, 6
40122 Bologna
- All' **A.P.PAG.**
Via Trener, 3
38014 Trento
- All' **A.R.C.E.A.**
Via E. Molè
88100 Catanzaro
- All' **A.R.P.E.A.**
Via Bogino, 23
10100 Torino
- All' **A.R.T.E.A.**
Via S. Donato, 42/1
50127 Firenze
- All' **A.V.E.P.A.**
Via N. Tommaseo, 67
35131 Padova
- All' **Organismo Pagatore della Regione Lombardia**
Dir. Centrale Progr.ne Integrata
Piazza Città di Lombardia, 1
20124 Milano
- All' **O.P.P.A.B.**
Via Perathoner, 10
39100 Bolzano




All' **Ente Nazionale Risi**
Piazza Pio XI, 1
20123 Milano

- E p.c.
- Al **Ministero delle Politiche Agricole**
Alimentari e forestali
- Dipartimento delle Politiche dello Sviluppo
- Segreteria Tecnica
Via XX Settembre, 20
00186 Roma
- Al **Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare**
- Direzione per la Protezione della Natura
- Direzione per la Qualità della Vita – Divisione I
Via Capitan Bavastro, 174
00154 Roma
- Al **Ministero della Salute**
- Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti
- Direzione generale della sanità animale e del farmaco veterinario
- Direzione generale della sicurezza degli alimenti e della nutrizione
Piazza G. Marconi, 25
00144 Roma
- Alla **Regione Puglia**
Assessorato alle risorse agroalimentari
Coordinamento Commissione Politiche agricole
Lungomare N. Sauro, 45/47
71100 BARI



- Al **CAA – Coldiretti s.r.l.**
Via XXIV Maggio, 43
00187 ROMA
- Al **CAA – Confagricoltura s.r.l.**
Corso Vittorio Emanuele II, 101
00185 ROMA
- Al **CAA – CIA s.r.l.**
Lungotevere Michelangelo, 9
00192 ROMA
- Al **CAA – Copagri s.r.l.**
Via Nizza, 45
00198 ROMA
- Al **Coord.to Caa Liberi
Agricoltori s.r.l.**
Via A. Bargoni, 78
00153 ROMA
- Al **Coord.to CAA c/o AIPO**
Via delle Conce, 20
00154 ROMA

Oggetto: Applicazione della Normativa Comunitaria e Nazionale in materia di Condizionalità.
Anno 2013


A) PREMESSA

I Regolamenti comunitari stabiliscono che i requisiti di condizionalità, elencati negli Allegati II e III del Regolamento CE 73/2009 e descritti negli Allegati 1 e 2 al DM 30125/2009 e s.m.i., sono vigenti per l'intera durata dell'anno solare cui si riferiscono le domande di aiuto presentate dalle aziende agricole.

Con la circolare ACIU.2012.214 del 15 maggio 2012 sono stati determinati i criteri e gli indici di cui sopra, validi per l'anno 2012.

La presente circolare introduce alcune limitate modifiche al testo della circolare citata, al fine di aggiornare ed integrare il sistema di controllo e di valutazione degli esiti della condizionalità, coerentemente con le richieste di adeguamento della Commissione europea e con l'evoluzione dei rapporti con gli Enti specializzati.

La presente circolare dovrà essere recepita dagli Organismi Pagatori con proprio provvedimento, all'interno del quale saranno specificati:



- gli indici di verifica e di graduazione del livello di violazione per gli Atti recepiti integralmente a livello delle Regioni e Province Autonome;
- le deroghe rispetto a quanto previsto dal DM 30125/09 e smi ed i vincoli aziendali corrispondenti per le norme e gli standard delle Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali;
- gli indici di verifica e di graduazione del livello di violazione per i Requisiti minimi individuati a livello delle Regioni e Province Autonome.

Il sistema di calcolo delle riduzioni ed esclusioni applicabili a seguito del rilevamento di una o più infrazioni agli obblighi di condizionalità, inserito nella presente circolare, è coerente con quanto disciplinato dal DM 30125/09 e smi.

Al fine di assicurarne la massima diffusione, la presente circolare verrà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, nel sito *web* dell'Agea all'URL:

<http://www.agea.gov.it>

nonché nel portale SIAN all'URL:

<http://www.sian.it>

Le Amministrazioni e gli Enti in indirizzo sono comunque pregati di voler dare la massima diffusione alla presente presso gli agricoltori, le Associazioni e le Organizzazioni professionali.

(A fini di consultazione, lo scrivente Ufficio ha inoltre predisposto un testo consolidato delle disposizioni in materia di condizionalità raccogliendo quelle della presente circolare e quelle della circolare emanata per l'anno 2012, per le parti di quest'ultima ancora in vigore. Tale testo consolidato viene inviato ai destinatari della presente esclusivamente per posta elettronica.)

CG
LP

B) REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI CONTROLLO E APPLICAZIONE DEL MECCANISMO DI CALCOLO DELLE RIDUZIONI ED ESCLUSIONI

Nella presente sezione sono elencate le variazioni rispetto al testo della circolare ACTU.2012.214. I riferimenti delle pagine sono quelli relativi alla posizione nella Circolare pubblicata il 15 maggio 2012 del testo oggetto di variazione. Per una migliore comprensione delle sostituzioni ed integrazioni intervenute, le parti modificate sono in *corsivo*.

Premessa – pagina 4

È stato corretto il punto dell'elenco relativo all'applicazione degli obblighi di condizionalità alle aziende beneficiarie di aiuti nell'ambito dei programmi di sostegno del Regolamento (CE) 1234/2007, settore vino.

La stesura attuale è la seguente:

- *all'anno successivo alla riscossione del pagamento nel caso della vendemmia verde;*

Allegati – elenco a pagina 7

1. È eliminato l'allegato 4 *“Procedura per il controllo delle azioni correttive e degli impegni di ripristino”*.
2. È aggiornato l'allegato 1 – *“Condizioni di applicabilità dei requisiti di condizionalità e criteri di rischio”*.
3. Sono introdotti due nuovi allegati:
 - Allegato 9 – *Schema di dettaglio per il calcolo dell'esito di condizionalità;*
 - Allegato 10 – *Elenchi I e II di famiglie e gruppi di sostanze pericolose allegati alla Direttiva 80/68/CEE.*

Glossario – pagina 9

All'interno della voce “Fasce tampone”, relativa all'applicazione degli impegni dello standard 5.2, è inserita la definizione di “Fascia inerbita”, come di seguito:

“Fascia inerbita: fascia stabilmente inerbita spontanea o seminata di larghezza pari a 5 metri se non diversamente stabilito, che può ricomprendere anche specie arboree o arbustive qualora presenti, adiacente ai corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali”.

Capitolo 3. Definizione degli indici di verifica e della graduazione del livello di violazione – pagina 14

Nella parte introduttiva è aggiunto un punto all'elenco ed un capoverso.
La stesura attuale è la seguente:

Nel presente capitolo, per ogni Atto, Requisito Minimo o Norma, relativi ai singoli campi di condizionalità, applicabili per la campagna controlli 2013, vengono descritti:

- la base giuridica nazionale di recepimento dell'atto, requisito o norma;
- gli impegni a carico dell'agricoltore;
- gli indici di verifica per ogni impegno di condizionalità applicabile all'Atto, Requisito Minimo o Norma medesimi;
- le condizioni per le quali si prefigurano le infrazioni agli impegni previsti;
- *il valore assunto dai parametri di condizionalità (Portata, Gravità e Durata) nei casi di infrazione.*

Per quanto attiene a quest'ultimo punto, come regola generale e nei casi in cui non sia diversamente specificato, in caso di non conformità i parametri assumono un valore pari a 3, che porterebbe ad una riduzione pari al 3%, come previsto dall'art. 70 (1) del Regolamento CE 1122/2009 e smi.

Atto A2 – Descrizione degli impegni – pagina 18

Nel paragrafo è stato aggiunto un capoverso dopo il primo. La stesura attuale del paragrafo è la seguente:

Descrizione degli impegni

In assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province autonome, a norma dell'articolo 22, comma 3 del DM 30125/2009 e smi, si applicano a livello di azienda agricola gli impegni di cui agli articoli 103 e 104 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.

Questi articoli rimandano alla lista delle sostanze pericolose la cui immissione negli scarichi o la cui dispersione in altra maniera sul suolo e nel sottosuolo provocano inquinamento diretto o indiretto delle falde, riportata nell'Allegato 10.

L'applicazione dell'Atto alle aziende agricole si distingue quindi nella corretta gestione degli scarichi, disciplinata dal D. Lgs. 152/2006 e nella corretta gestione delle sostanze a livello di ordinaria attività agricola.

Le sostanze di cui alle liste indicate più sopra sono o possono essere contenute in prodotti o mezzi di produzione ordinariamente in uso presso le aziende agricole. L'uso corretto di tali prodotti o mezzi di produzione non genera pericoli di inquinamento, mentre la dispersione incontrollata o lo smaltimento scorretto dei loro residui può causare l'inquinamento delle falde.

Gli obblighi di condizionalità derivanti dall'applicazione dell'Atto A2 sono riferiti a:

- obblighi e divieti validi per tutte le aziende:
 - A 2.1 assenza di dispersione di combustibili, oli di origine petrolifera e minerali, lubrificanti usati, filtri e batterie esauste, prodotti fitosanitari o veterinari, al fine di evitare la diffusione di sostanze pericolose per percolazione nel suolo o sottosuolo;

- obblighi e divieti validi per le aziende i cui scarichi non siano assimilabili a quelli domestici:
 - A 2.2 autorizzazione allo scarico di sostanze pericolose, rilasciata dagli Enti preposti;
 - A 2.3 rispetto delle condizioni di scarico contenute nell'autorizzazione.

Atto A2 – Elementi di verifica – pagina 19

È stato eliminato l'elenco presente nel secondo capoverso. La stesura attuale è la seguente:

Elementi di verifica

Le aziende agricole che devono rispettare l'Atto A2 devono assicurare che i propri depositi, **occasionalmente o permanentemente** di sostanze, mezzi di produzione o i sottoprodotti derivanti dal loro uso, che contengano sostanze pericolose, siano realizzati in maniera da evitare ogni dispersione su suolo o sottosuolo e la conseguente contaminazione delle falde acquifere.

Sono da considerare fonte di possibile dispersione di sostanze pericolose anche gli accumuli o i depositi dei residui dell'uso di tali sostanze o mezzi di produzione.

Atto A2 – Determinazione dell'infrazione – tabella a pagina 20

L'intestazione della sesta riga della tabella è modificata. La stesura attuale è la seguente:

Presenza di depositi o accumuli di lubrificanti usati, filtri e batterie esauste, *carcasse di trattori, automobili o altri mezzi contenenti sostanze potenzialmente inquinanti*, involucri e contenitori vuoti di prodotti fitosanitari o veterinari, o altri prodotti contenenti sostanze pericolose, **privi di adeguata protezione** dagli agenti atmosferici **oppure** posti su pavimenti **non impermeabilizzati**
Impegni 3 e 4

Atto A4 – Gravità – pagina 33

Corretta la tabella di assegnazione delle classi di valutazione del parametro.

classi di violazione:

livello basso: nei seguenti casi:

- presenza di infrazioni con portata bassa ed appartenenza alla Classe 1 o 2 **oppure**
- presenza di infrazioni con portata media ed appartenenza alla Classe 1;

livello medio: nei seguenti casi:

- presenza di infrazioni con portata alta ed appartenenza alla Classe 1 o 2 **oppure**
- presenza di infrazioni con portata media ed appartenenza alla Classe 2 o 3 **oppure**
- presenza di infrazioni con portata bassa ed appartenenza alla Classe 3

MP
G

- o 4;
livello alto: nei seguenti casi:
- *presenza di infrazioni con portata alta ed appartenenza alla Classe 3 o 4 oppure;*
- *presenza di infrazioni con portata media ed appartenenza alla Classe 4 oppure;*
- *presenza di infrazioni ed appartenenza alla Classe 5.*

Atto A4 – Casi particolari – pagina 34

È stato aggiunto un punto all'elenco. La stesura attuale è la seguente:

Casi particolari

1. nelle aziende con allevamenti che prevedano periodi di stabulazione in strutture con obbligo di impianto di stoccaggio dei reflui (stalle, paddock coperti e scoperti con superficie pavimentata, ecc.), in caso di impianto di stoccaggio assente (infrazione all'impegno 3a), per le aziende di classe da 1 a 3, l'infrazione assume un livello alto di portata, gravità e durata;
2. nei casi in cui venga riscontrata l'assenza della comunicazione (impegno 1) o del PUA (impegno 2), ove previsti, le infrazioni assumeranno valore alto di portata, gravità e durata per le aziende di classe 2 e 3;
3. nel caso di aziende che hanno aderito alla Deroga, di cui alla Decisione della Commissione 2011/721/UE del 3 novembre 2011, nel caso di infrazioni ad uno degli obblighi previsti dalla Deroga stessa, l'infrazione assume un livello alto di portata, gravità e durata;
4. *in presenza di Programmi d'Azione regionali per le Zone Vulnerabili ai Nitrati, nel caso di infrazioni agli impegni previsti per i fertilizzanti azotati, le infrazioni assumeranno valore medio di portata, gravità e durata, se non diversamente indicato nelle circolari degli Organismi Pagatori.*

Atto A4 – Intenzionalità – pagina 35-36

È stato corretto il quarto punto dell'elenco. La stesura attuale è la seguente:

Intenzionalità

Oltre a quanto già stabilito dall'art. 71 (5) del Reg. CE 1122/09, in applicazione di quanto previsto dall'art. 4, comma 3 del DM 30125/2009 e smi, i seguenti casi sono considerati come infrazioni commesse intenzionalmente:

- riscontro di un'infrazione a tutti gli obblighi applicabili all'azienda;
- impianto/i di stoccaggio assente/i (infrazione all'obbligo di cui all'impegno 3a), per le aziende di classe 4 e 5;
- nei casi in cui venga riscontrata l'assenza della comunicazione (impegno 1) o del PUA/Autorizzazione Integrata Ambientale (impegno 2), ove previsti, per le aziende di classe superiore alla 3;
- *scarico diretto degli effluenti sul suolo, nei corsi d'acqua o nella rete scolante dei terreni (impegni 3, 4, 6, 7 o 8);*



- in caso di identificazione di infrazione intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli.

Requisito minimo fertilizzanti – impegni di ripristino – pagina 43

È stato corretto il quinto punto della tabella. La stesura attuale è la seguente:

<p>5. rispetto del massimale previsto di 340 kg/ha/anno di apporto di azoto (media aziendale) dovuto agli effluenti distribuiti sui terreni a disposizione dell'azienda posti all'interno delle ZO – impegno 5</p>	<p>Ripristino delle condizioni di equilibrio tra effluenti prodotti e superfici disponibili per la distribuzione, al fine di garantire il rispetto dei massimali previsti</p>
--	---

Atti A6 – A7 – A8 – parametro di Durata delle infrazioni – pagine 51, 56, 60

Corretta la stesura del punto per consentire l'applicazione di inadempienze di importanza minore nei casi di violazioni con parametri bassi di portata e gravità.

Durata dell'infrazione: *data la caratteristica delle infrazioni possibili al presente Atto, l'incidenza dell'indicatore di durata viene normalmente stabilita a livello medio. Assume livello basso quando i parametri di portata e gravità sono entrambi a livello basso. È fissata a livello alto quando si rilevino non conformità superiori al 50% dei capi non conformi sul totale dei capi conformi.*

Atti A6 – A7 – A8 – inadempienze di importanza minore – pagine 51, 56, 60

Corretta la stesura del punto a seguito delle indicazioni ricevute dalla Commissione. La stesura attuale, per tutti e tre gli Atti, è la seguente:

Si rimanda alle Circolari dei singoli Organismi Pagatori per la definizione delle inadempienze di natura minore per il presente Atto.

In termini generali, una violazione agli impegni descritti è considerata d'importanza minore con il sussistere delle seguenti condizioni:

- 1. sia un'infrazione che è possibile correggere (aggiornamento del registro, aggiornamento della consistenza dell'allevamento, ecc.);*
- 2. i parametri di portata, gravità e durata ad essa associati siano di livello basso.*

Ogni infrazione che abbia come risultato l'impossibilità di individuare correttamente i capi presenti in azienda, trasferiti o macellati, secondo i tempi e le modalità previsti, e che di conseguenza sarà impossibile sanare, non sarà considerata inadempienza di importanza minore.

Sono esplicitamente escluse dalle inadempienze di importanza minore tutte le violazioni relative alla mancanza totale degli elementi minimi per l'identificazione e registrazione degli

animali, in quanto costituiscono un rischio diretto per la salute pubblica o degli animali (cfr. art. 24 (2) del Regolamento CE 73/2009).

Atti A6 – A7 – A8 – applicazione degli impegni di ripristino – pagine 52, 57, 61

Corretta la stesura del punto per renderla coerente con quella, modificata, delle inadempienze di importanza minore. La stesura attuale, per tutti e tre gli Atti, è la seguente:

Impegni di ripristino

Si applicano nei casi in cui un'infrazione sia sanabile ma *i parametri di infrazione assumono valori medi o alti*, oppure nei casi in cui l'azienda possa mettersi in regola ma l'effetto della violazione permanga.

Gli impegni di ripristino prevedono il recupero delle condizioni di conformità previste dalla corretta applicazione degli impegni e sono distinti in funzione della non conformità sanabile riscontrata.

A titolo di esempio, si evidenziano *due* situazioni che generano la necessità di realizzare un impegno di ripristino:

1. infrazione relativa alla corretta identificazione dei capi, in assenza di altre modalità di individuazione dei capi non identificati;
2. infrazione relativa all'aggiornamento del registro, se tale violazione sia stata già commessa e rilevata in un precedente controllo.

In questi casi, in relazione alle inadempienze riscontrate, è prescritto il ripristino delle condizioni di conformità agli impegni ma il ripristino delle condizioni di conformità non avrà conseguenze sulla determinazione della percentuale di riduzione applicata.

Atti A6/7/8 – B10/11/12/13/14/15 – C16/17/18

Modifica delle condizioni di applicazione delle infrazioni intenzionali, allo scopo di evitare che l'azione dell'OP sia legata alla decisione presa dalla Procura di avviare o meno il procedimento penale a seguito del controllo effettuato dall'Ente preposto, quando quest'ultimo, nel suo verbale, abbia stabilito la presenza dei presupposti per un'azione penale.

La frase:

“nei casi di sanzioni amministrative e penali che identifichino responsabilità dirette da parte delle aziende agricole oggetto di controllo”,

diventa:

“nei casi di sanzioni amministrative e *contestazioni di reati penali* che identifichino responsabilità dirette da parte delle aziende agricole oggetto di controllo”.

Questo allo scopo di evitare che l'azione dell'OP sia legata alla decisione presa dalla Procura di avviare o meno il procedimento penale a seguito del controllo effettuato dall'Ente preposto, quando quest'ultimo, nel suo verbale, abbia stabilito la presenza dei presupposti per un'azione penale.




Atto B9 – Elementi di verifica – pagina 63

La definizione degli Elementi di verifica relativi al registro dei trattamenti circolare viene sostituita dal testo che segue:

Registro dei trattamenti

Si ricorda che, per consentire il completo e corretto controllo degli impegni relativi al presente Atto, il registro dei trattamenti deve contenere i seguenti dati:

- elenco cronologico dei trattamenti eseguiti *con tutti i prodotti fitosanitari utilizzati in azienda (classificati molto tossici, tossici, nocivi, irritanti o non classificati)* sulle diverse colture, oppure, in alternativa, una serie di moduli distinti, relativi ciascuno ad una singola coltura agraria;
- *denominazione della coltura e superficie espressa in ettari a cui si riferisce il singolo trattamento;*
- *data del trattamento, prodotto utilizzato e quantità impiegata espressa in chilogrammi o litri;*
- avversità per la quale si è reso necessario il trattamento;
- registrazione, per ogni coltura, delle *informazioni colturali ed agronomiche* principali, necessarie a rendere possibile la verifica del rispetto delle condizioni d'uso prescritte dalle etichette dei prodotti fitosanitari (ad esempio: *data di semina o trapianto, emergenza della coltura, inizio fioritura e raccolta*).

Il registro deve essere aggiornato entro il periodo di raccolta e comunque entro trenta giorni dall'esecuzione di ogni trattamento.

Atto B9 – Valutazione del parametro di Portata per le aziende che utilizzano prodotti classificati (T+, T, Xn) – pagina 66

È stata corretta la tabella relativa al parametro. La tabella attuale è riportata qui di seguito:

PORTATA B9 Per l'azienda che utilizza prodotti classificati	Nessuna infrazione di utilizzo Impegno 3	Infrazione di utilizzo per qualsiasi superficie Impegno 3	Patentino scaduto in assenza di richiesta di rinnovo Impegno 7	Uso non autorizzato del prodotto Impegno 7
<i>Nessuna infrazione relativa all'utilizzo (impegno 3), alla presenza dei dispositivi di protezione individuale (imp. 4) o dei documenti d'acquisto (imp. 8)</i>	---	---	1	5
<i>Uso di un prodotto revocato o non più commercializzabile Impegno 2</i>	---	5	5	5



Presenza di effetti extra aziendali Impegno 3 o 5	---	5	5	5
Mancanza dei dispositivi di protezione previsti Impegno 4	1	5	3	5
Infrazione relativa alla documentazione d'acquisto dei prodotti fitosanitari prevista (fatture, moduli d'acquisto) Impegno 8	5	5	5	5

Atto B9 – Valutazione del parametro di Gravità per le aziende che non utilizzano prodotti classificati (T+, T, Xn) – pagina 67

I Parametri di valutazione, le Classi di violazione e la tabella sono stati modificati. Il testo e la tabella attuali sono riportati qui di seguito:

parametri di valutazione:

Azienda che NON utilizza prodotti classificati come molto tossici, tossici o nocivi

1. mancato rispetto delle prescrizioni in etichetta: dose, coltura, tempi di carenza (impegno 3);
2. mancato rispetto delle prescrizioni in etichetta: assenza dei dispositivi di protezione previsti dalla norma (impegno 4);
3. uso di prodotto revocato o non più commerciabile (impegno 2).

classi di violazione:

- livello basso: parametro 2 – violazione all'impegno 4;
- livello medio: parametro 1 – violazione all'impegno 3;
- livello alto: parametri 1 e 2 **oppure** parametro 3 – violazione all'impegno 2.

GRAVITÀ B9 Per l'azienda che NON utilizza prodotti classificati	Mancato rispetto delle prescrizioni in etichetta: dose, coltura, tempi di carenza Impegno 3	Infrazione alla presenza dei dispositivi di protezione previsti Impegno 4	Uso di prodotto revocato o non più commerciabile Impegno 2
Nessun altro parametro	3	1	5
Mancato rispetto delle prescrizioni in etichetta: dose, coltura, tempi di carenza	---	5	5

Handwritten initials: LP

Impegno 3			
Mancanza dei dispositivi di protezione previsti	5	---	5
Impegno 4			
Uso di prodotto revocato o non più commerciabile	5	5	---
Impegno 2			

Atto B9 – Valutazione del parametro di Gravità per le aziende che utilizzano prodotti classificati (T+, T, Xn) – pagina 67

I Parametri di valutazione, le Classi di violazione e la tabella sono stati modificati. Il testo e la tabella attuali sono riportati qui di seguito:

Azienda che utilizza prodotti classificati come molto tossici, tossici o nocivi (T+, T, Xn)

1. *patentino scaduto in assenza di richiesta di rinnovo (impegno 7);*
2. *mancato rispetto delle prescrizioni in etichetta: dose, coltura, tempi di carenza (impegno 3);*
3. *mancato rispetto delle prescrizioni in etichetta: assenza dei dispositivi di protezione previsti dalla norma (impegno 4);*
4. *assenza della documentazione d'acquisto dei prodotti molto tossici, tossici, nocivi (fatture, moduli d'acquisto – impegno 8);*
5. *assenza del patentino (impegno 7);*
6. *uso di prodotto revocato o non più commerciabile (impegno 2);*

CR

classi di violazione:

- livello basso: rilevamento del solo parametro 1 (impegno 7 – mancanza del rinnovo del patentino);
- livello medio: rilevamento di uno tra i parametri 2 (imp. 3) o 3 (imp. 4);
- livello alto: rilevamento di due tra i parametri 1, 2 e 3 o presenza di uno tra i parametri 4 (imp. 8), 5 (imp. 7 – assenza del patentino), 6 (imp. 2).

GRAVITÀ B9 Per l'azienda che utilizza prodotti classificati	Patentino scaduto in assenza di richiesta di rinnovo Impegno 7	Mancato rispetto delle prescrizioni in etichetta: dose, coltura, tempi di carenza Impegno 3	Assenza dei dispositivi di protezione previsti Impegno 4	Assenza di patentino Impegno 7	Assenza della documentazione d'acquisto (fatture, moduli d'acquisto) Impegno 8
Nessun altro parametro	1	3	3	5	5
Patentino scaduto in assenza di richiesta di rinnovo Impegno 7	---	5	5	---	5
Uso di prodotto revocato o non più commerciabile Impegno 2	5	5	5	5	5
Mancato rispetto delle prescrizioni in etichetta: dose, coltura, tempi di carenza Impegno 3	5	---	5	5	5
Assenza dei dispositivi di protezione previsti Impegno 4	5	5	---	5	5
Assenza di patentino Impegno 7	---	5	5	---	5
Assenza della documentazione d'acquisto (fatture, moduli d'acquisto) Impegno 8	5	5	5	5	---

Handwritten signatures:
 [Signature 1]
 [Signature 2]

Requisito minimo relativo all'uso dei prodotti fitosanitari – Intenzionalità – pagina 72

È stata corretta la stesura delle condizioni di infrazione intenzionale. Il testo attuale è riportato qui di seguito:

Intenzionalità

Oltre a quanto già stabilito dall'art. 71 (5) del Reg. CE 1122/09, in applicazione di quanto previsto dall'art. 4, comma 3 del DM 30125/2009 e s.m.i., *saranno tenuti in considerazione i casi in cui sia identificata un'infrazione intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli.*

Atto B11 – Valutazione della Gravità dell'infrazione nel caso di aziende con produzioni animali – pagina 80

Sono state modificate le condizioni di applicazione dei livelli di Gravità. Il testo attuale è riportato qui di seguito:

Gravità dell'infrazione: il livello di questo indicatore è calcolato in relazione alla presenza delle infrazioni aziendali che mettono a rischio la sicurezza alimentare.

modalità di rilevazione: risultati dei controlli effettuati in azienda

classi di violazione:

- *livello basso: non previsto;*
- *livello medio: modalità di stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose, delle sostanze chimiche, degli alimenti medicati, non idonee ad evitare ogni contaminazione (elementi di verifica 1.a, 1.b);*
- *livello alto: infrazioni relative agli elementi di verifica 1.a, 1.b, dovuti ad insufficienze strutturali dell'azienda (assenza locali o depositi separati, ecc.).*

Atto B11 – Valutazione dei parametri di violazione nel caso di aziende con produzione di mangimi o alimenti per animali – pagina 82

È stato corretto il testo descrittivo dei parametri di valutazione del requisito. Il testo attuale è riportato qui di seguito:

Produzione di mangimi o alimenti per animali

Le aziende che producono mangimi o alimenti per animali subiscono un duplice controllo: in quanto tali ed in quanto aziende che producono vegetali.

Qui di seguito si evidenziano gli elementi di dimensionamento dei parametri nei casi di infrazione agli impegni relativi alla produzione dei mangimi o alimenti per animali, per i controlli di competenza degli OP:

- *per quanto indicato al punto 5.b (stoccaggio e manipolazione di sostanze pericolose) i*



controlli sono gli stessi effettuati per l'Atto A2;

- *per quanto indicato al punto 5.c.iii sarà verificata la corretta registrazione delle movimentazioni in entrata e uscita dei Foraggi e dei Mangimi su apposito Registro.*

Per corretta registrazione si intende l'indicazione della data della movimentazione (entrata o uscita di foraggi, mangimi o componenti dei mangimi), tipo di prodotto, quantità, provenienza e destinazione del prodotto.

Per quanto riguarda gli impegni relativi all'attività di produzione vegetale si rimanda al punto specifico, descritto più sopra.

Atto B11 – Valutazione della Gravità dell'infrazione nel caso di aziende con produzione di mangimi o alimenti per animali – pagina 82-83

Sono state modificate le condizioni di applicazione dei livelli di Gravità. Il testo attuale è riportato qui di seguito:

Gravità dell'infrazione: il livello di questo indicatore è calcolato in relazione alla presenza delle infrazioni agli impegni aziendali relativi alla produzione di mangimi ed alimenti per animali che mettono a rischio la sicurezza alimentare.

modalità di rilevazione: risultati dei controlli effettuati in azienda

classi di violazione:

- *livello basso: incompletezza o mancato aggiornamento delle registrazioni previste (elemento di verifica 5.c.iii);*
- *livello medio: modalità di stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose, non idonee ad evitare ogni contaminazione dei mangimi o alimenti per animali (elemento di verifica 5.b);*
- *livello alto: infrazioni relative all'elemento di verifica 5.b, dovuto ad insufficienze strutturali dell'azienda (assenza locali o depositi separati, ecc.), oppure assenza delle registrazioni previste (elemento di verifica 5.c.iii).*

Atto B11 – Valutazione dei parametri di condizionalità per le infrazioni all'Atto B11 rilevate dai SSVV nel corso dei propri controlli – pagina 83

Il testo della circolare è integrato con una tabella che evidenzia la modalità di valutazione delle infrazioni rilevate dai SSVV a seguito del controllo di requisiti di loro competenza. Il testo è inserito dopo la valutazione delle infrazioni per le aziende produttrici di mangimi o alimenti di animali è riportato qui di seguito:

Risultati dei controlli eseguiti dai SSVV

In caso di infrazioni rilevate dai SSVV nel corso delle proprie attività istituzionali, il livello dei parametri assumerà i valori sotto riportati.

Produzioni animali

- *Impegno 1.a – Mancato rispetto delle condizioni di stoccaggio e manipolazione di alimenti medicati: Portata, Gravità e Durata a livello medio;*
- *Impegno 1.d – Mancato rispetto degli obblighi di registrazione: Portata, Gravità e Durata a livello medio;*
- *Infrazione ad entrambi i requisiti: Portata, Gravità e Durata a livello alto.*

Produzione di latte

- *Impegno 3.a – Mancato rispetto dei tempi di sospensione dalla produzione, ove applicabili: Portata, Gravità e Durata a livello medio;*
- *Impegno 3.b – Produzione di latte in assenza di certificazione di esenzione da zoonosi: Portata, Gravità e Durata a livello alto;*
- *Impegni 3.c/3.d – Mancato rispetto delle condizioni minime di igiene dell'allevamento: Portata, Gravità e Durata a livello alto.*

Produzione di uova

- *Impegno 4.a – Mancato rispetto delle condizioni minime di igiene dell'allevamento: Portata, Gravità e Durata a livello alto;*
- *Impegno 4.b – Carenza o assenza della documentazione di tracciabilità della produzione: Portata, Gravità e Durata a livello medio.*

Produzione di mangimi o alimenti per animali

- *Impegno 5.a – Assenza della registrazione all'autorità regionale competente: Portata, Gravità e Durata a livello medio;*
- *Impegni 5.c.i e 5.c.ii – Mancato rispetto degli obblighi di registrazione: Portata, Gravità e Durata a livello medio;*
- *Infrazione ad entrambi i requisiti: Portata, Gravità e Durata a livello alto.*

Atto C16 – Descrizione degli impegni e valutazione delle infrazioni – pagina 91

Il testo dell'Atto C16 è stato modificato profondamente per acquisire il risultato degli incontri tecnici avuti con il Ministero della Salute, a seguito della firma dell'accordo di cooperazione. Il testo attuale è riportato qui di seguito. Le parti modificate sono scritte in corsivo.

Atto C16 – Direttiva 2008/119/CE del Consiglio del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (Versione codificata – G.U.U.E. 15 gennaio 2009 n. L 10), che abroga la Direttiva 91/629/CEE del Consiglio del 19 novembre 1991.

Articoli 3 e 4

Recepimento

- Decreto legislativo n. 126 del 7 luglio 2011 “Attuazione della direttiva 2008/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli” (G.U. n. 180 del 4 agosto 2011, S.O.).

Descrizione degli impegni

 In assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province autonome, a norma dell'articolo 22, comma 3 del DM 30125/2009 e smi, le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo n. 126 del 7 luglio 2011, riportati sinteticamente qui di seguito:

- *corretta gestione dei recinti individuali e di gruppo, in relazione all'età ed al peso vivo degli*

animali allevati;

- *per la costruzione dei locali, recinti e attrezzature deve essere fatto uso di materiali non nocivi e gli stessi devono poter essere puliti e disinfettati;*
- *gli animali devono essere tenuti al riparo da rischi causati da apparecchiature o circuiti elettrici;*
- *le condizioni di allevamento devono mantenere entro limiti non dannosi per i vitelli la circolazione dell'aria, la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria e le concentrazioni di gas;*
- *ogni impianto automatico indispensabile per la salute ed il benessere degli animali deve essere ispezionato almeno una volta al giorno (ventilazione artificiale, ecc.). Devono essere previsti sistemi di backup e di allarme per evitare lo stress dovuto a guasti degli impianti;*
- *i vitelli non devono essere mantenuti al buio e devono essere assicurate normali condizioni di illuminazione;*
- *i locali di stabulazione devono essere costruiti in modo da consentire ad ogni vitello di coricarsi, giacere, alzarsi ed accudire a se stesso senza difficoltà;*
- *i vitelli non devono essere legati, ad eccezione di quelli stabulati in gruppo che possono essere legati per un periodo massimo di un'ora al momento della somministrazione di latte o succedanei del latte;*
- *la stalla, i recinti, le attrezzature e gli utensili devono essere puliti e disinfetti regolarmente in modo da prevenire infezioni incrociate o lo sviluppo di organismi infettivi;*
- *i pavimenti devono essere non sdruciolevoli e senza asperità, per evitare lesioni ai vitelli, e devono essere costruiti in modo da non causare lesioni o sofferenza ai vitelli in piedi o coricati;*
- *ai vitelli deve essere somministrata un'alimentazione adeguata alla loro età e al loro peso e conforme alle loro esigenze comportamentali e fisiologiche, onde favorire buone condizioni di salute e di benessere;*
- *tutti i vitelli devono essere nutriti almeno due volte al giorno;*
- *a partire dalla seconda settimana di età, ogni vitello deve poter disporre di acqua fresca adeguata in quantità sufficiente oppure poter soddisfare il proprio fabbisogno in liquidi bevendo altre bevande;*
- *le attrezzature per la somministrazione di mangimi e di acqua devono essere concepite, costruite, installate e mantenute in modo da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione degli alimenti o dell'acqua destinati ai vitelli;*
- *ogni vitello deve ricevere colostro bovino quanto prima possibile dopo la nascita e comunque entro le prime sei ore di vita.*

Elementi di verifica

Data la natura estremamente specializzata dei controlli da effettuare per determinare il rispetto degli impegni del presente Atto, al fine di stabilire la posizione aziendale per la condizionalità, si fa riferimento alle procedure di controllo stabilite dai Servizi Veterinari delle ASL.

In caso di infrazioni riscontrate nel corso delle verifiche eseguite, i SSVV assegnano tre categorie di irregolarità: A, B o C, in funzione delle caratteristiche delle infrazioni stesse e della possibilità di porvi rimedio in un tempo stabilito.

Handwritten mark

Handwritten mark

Le irregolarità sono catalogate secondo il seguente schema, in relazione al tipo di inosservanza riscontrata:

Requisito	Descrizione
1	Personale
2	Ispezione (controllo degli animali)
3	Tenuta dei registri (registrazione dei dati)
4	Libertà di movimento
5	Spazio disponibile
6	Edifici e locali di stabulazione
7	Illuminazione minima
8	Attrezzature automatiche e meccaniche
9	Alimentazione, abbeveraggio ed altre sostanze
10	Tasso di emoglobina (Vitelli)
11	Mangimi contenenti fibre
12	Mutilazioni
13	Procedure d'allevamento

La check list di controllo prevede anche di riportare il numero totale di irregolarità rilevate per ogni requisito, che indica la frequenza della non conformità a livello aziendale.

Determinazione dell'infrazione: si ha violazione del presente Atto quando siano riscontrati comportamenti aziendali contrari agli impegni stabiliti dalla norma.

Modalità di rilevazione: risultati delle verifiche effettuate dai Servizi Veterinari nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 2013.

Indici di verifica

Portata dell'infrazione: in presenza di infrazione, il parametro è stabilito in base alla frequenza delle irregolarità ed al livello di non conformità rilevato, secondo il seguente schema:

Portata bassa: Non conformità di tipo A o B per un numero di irregolarità pari a 1;

Portata media: Non conformità di tipo A o B per un numero di irregolarità compreso tra 2 e 4;

Portata alta: Non conformità di tipo A o B per un numero di irregolarità maggiore di 4 **oppure** non conformità di tipo C;

Gravità dell'infrazione: il livello di questo indicatore è calcolato in relazione al numero di requisiti disattesi ed al livello di non conformità rilevato, secondo il seguente schema:

Gravità bassa: Non conformità di tipo A o B per un solo tipo di requisito disatteso;



Gravità media: Non conformità di tipo A o B da due ad un massimo di tre tipi di requisiti disattesi;

*Gravità alta: Non conformità di tipo A o B per più di tre tipi di requisiti disattesi **oppure** non conformità di tipo C per qualsiasi tipo di irregolarità.*

Durata dell'infrazione: *data la caratteristica delle infrazioni possibili al presente Atto, l'incidenza dell'indicatore di durata viene normalmente stabilita a livello medio. Assume livello basso quando i parametri di portata e gravità sono entrambi a livello basso. È fissata a livello alto quando si rilevino non conformità di tipo C.*

Casi particolari:

- 1. Le non conformità riscontrate per il requisito Mutilazioni danno sempre luogo all'applicazione di infrazioni con portata, gravità e durata di livello alto.
Di conseguenza non possono essere associate ad inadempienze di importanza minore.*
- 2. Le infrazioni cui sia applicata una sanzione di tipo C assumono un livello alto di Portata, Gravità e Durata.*

Inadempienze di importanza minore

Nel rispetto del principio contenuto nell'art. 24 (2) del Regolamento CE 73/2009, le infrazioni al presente Atto sono considerate inadempienze di importanza minore con il sussistere di tutte le condizioni elencate:

- i parametri di condizionalità sono tutti a livello basso;*
- la situazione di conformità può essere ripristinata (non conformità sanabile);*
- il numero di irregolarità riscontrate è pari a 1;*
- la categoria di non conformità è la A o la B.*

Azioni correttive

Nel caso di inadempienze di importanza minore, le azioni correttive prevedono il recupero delle condizioni di conformità previste dalla corretta applicazione degli impegni e sono distinte in funzione della non conformità sanabile riscontrata.

Impegni di ripristino

Gli impegni di ripristino prevedono il recupero delle condizioni di conformità previste dalla corretta applicazione degli impegni e sono distinti in funzione della non conformità sanabile riscontrata.

In questi casi, in relazione alle inadempienze riscontrate, è prescritto il ripristino delle condizioni di conformità agli impegni ma tale ripristino non avrà conseguenze sulla determinazione della percentuale di riduzione applicata.

N.B.:

- Nel caso in cui l'azienda abbia commesso un'infrazione di natura minore ed abbia correttamente realizzato l'azione correttiva corrispondente, l'infrazione commessa si considera annullata e non rientra nei casi previsti dalla gestione delle infrazioni ripetute, ai sensi di quanto previsto dall'art. 71 (3), comma 4 del Regolamento (CE) 1122/2009.
- Nel caso in cui siano prescritti all'azienda un'azione correttiva o un impegno di ripristino e l'azienda non li realizzi nei termini previsti, l'infrazione individuata precedentemente sarà considerata ripetuta e saranno applicate le riduzioni previste nei casi di reiterazione.
- *Nel caso in cui siano rilevate sia inadempienze di importanza minore che infrazioni di altro tipo a carico della stessa azienda, esse saranno considerate complessivamente come infrazioni e l'intervento correttivo sarà considerato complessivamente come un impegno di ripristino.*

Intenzionalità

Si ha infrazione intenzionale nei casi previsti dall'art. 71 (5) del Regolamento CE 1122/09 e, in applicazione a quanto stabilito dall'art. 4, comma 3 del DM 30125/2009 e smi:

- nei casi di sanzioni amministrative e penali che identifichino responsabilità dirette da parte delle aziende agricole oggetto di controllo;
- *quando sono rilevate irregolarità per 6 o più requisiti differenti.*

Atto C17 – Descrizione degli impegni e valutazione delle infrazioni – pagina 93

Il testo dell'Atto C17 è stato modificato profondamente per acquisire il risultato degli incontri tecnici avuti con il Ministero della Salute, a seguito della firma dell'accordo di cooperazione. Il testo attuale è riportato qui di seguito. Le parti modificate sono scritte in corsivo.

Atto C17 – Direttiva 2008/120/CE del Consiglio del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (Versione codificata – G.U.U.E. 15 gennaio 2009 n. L 10), che abroga la Direttiva 91/630/CEE del Consiglio del 19 novembre 1991.

Articoli 3 e 4

Recepimento

- Decreto legislativo n. 122 del 7 luglio 2011 “Attuazione della direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (G.U. n.178 del 2 agosto 2011 S.O.).

Descrizione degli impegni

In assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province autonome, a norma dell'articolo 22, comma 3 del DM 30125/2009 e smi, le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo n. 122 del 7 luglio 2011, riportati sinteticamente qui di seguito:

1. *Devono essere garantiti gli spazi minimi per ogni categoria di suino allevato previste dal D. Lgs. 122 del 7/7/2011;*
2. *Le pavimentazioni dei ricoveri devono essere conformi alle disposizioni previste dal D. Lgs.*

122 del 7/7/2011;

3. *L'utilizzo di attacchi per le scrofe e le scrofette è vietato a decorrere dal 1° gennaio 2006;*
4. *Tutela degli animali allevati dai rumori troppo intensi, costanti o improvvisi;*
5. *Luminosità dell'allevamento sufficiente e per un periodo di minimo 8 ore al giorno;*
6. *Costruzione dei locali di stabulazione dei suini atta a permettere agli animali di:*
 - *avere accesso ad una zona in cui coricarsi confortevole dal punto di vista fisico e termico e adeguatamente prosciugata e pulita, che consenta a tutti gli animali di stare distesi contemporaneamente,*
 - *riposare e alzarsi con movimenti normali,*
 - *vedere altri suini;*
7. *Accesso permanente a una quantità sufficiente di materiali che consentano loro adeguate attività di esplorazione e manipolazione senza comprometterne la salute.*
8. *Pavimenti non sdruciolevoli e senza asperità per evitare lesioni ai suini e progettati, costruiti e mantenuti in modo da non arrecare lesioni o sofferenze ai suini;*
9. *Nutrizione almeno una volta al giorno. Tutti i suini allevati devono avere accesso al cibo;*
10. *Disponibilità di acqua fresca sufficiente per ogni suino a partire dalla seconda settimana di allevamento;*
11. *Divieto di tutte le operazioni effettuate per scopi diversi da quelli terapeutici o diagnostici o per l'identificazione dei suini in conformità della legislazione pertinente e che possono provocare un danno o la perdita di una parte sensibile del corpo o un'alterazione della struttura ossea, con le seguenti eccezioni:*
 - *una riduzione uniforme degli incisivi dei lattonzoli mediante levigatura o troncatura entro i primi sette giorni di vita, che lasci una superficie liscia intatta; le zanne dei verri possono essere ridotte, se necessario, per evitare lesioni agli altri animali o per motivi di sicurezza,*
 - *il mozzamento di una parte della coda,*
 - *la castrazione di suini di sesso maschile con mezzi diversi dalla lacerazione dei tessuti,*
 - *l'apposizione di un anello al naso è ammessa soltanto quando gli animali sono detenuti in allevamenti all'aperto e nel rispetto della normativa nazionale;*

Tutte le operazioni sopra descritte devono essere praticate da un veterinario o da altra persona formata, che disponga di esperienza nell'eseguire le tecniche applicate con mezzi idonei e in condizioni igieniche.
12. *Recinzioni e gestione degli animali in gruppo:*
 - *gestione dell'allevamento in modo da assicurare che le scrofe e le scrofette siano allevate in gruppo nel periodo compreso tra quattro settimane dopo la fecondazione e una settimana prima della data prevista per il parto;*
 - *disponibilità di materiale manipolabile e di alimenti ricchi di fibre per le scrofe e le scrofette;*
 - *i recinti devono essere costruiti in modo da consentire agli animali di muoversi agevolmente ed avere contatti con gli altri suini;*
 - *devono essere adottate misure per ridurre al minimo le aggressioni nei gruppi;*
 - *deve essere garantita pulizia periodica, la lotta ai parassiti e l'allontanamento dei liquami;*
 - *nelle strutture da parto devono essere presenti strutture per la protezione dei lattonzoli;*
 - *i lattonzoli devono normalmente restare con la scrofa fino al 28° giorno di vita;*
 - *i gruppi di suinetti e suini all'ingrasso devono essere omogenei;*
 - *il trattamento dei suini per facilitare la gestione dei gruppi deve essere fatto solo su*

supervisione di un veterinario;

13. *Personale impiegato: qualsiasi persona che dia lavoro o assuma personale addetto ai suini deve garantire che gli addetti agli animali abbiano ricevuto istruzioni pratiche sulle pertinenti disposizioni di cui all'articolo 3 e all'allegato I del D. Lgs. 122 del 7/7/2011.*

Elementi di verifica

Data la natura estremamente specializzata dei controlli da effettuare per determinare il rispetto degli impegni del presente Atto, al fine di stabilire la posizione aziendale per la condizionalità, si fa riferimento alle procedure di controllo stabilite dai Servizi Veterinari delle ASL.

In caso di infrazioni riscontrate nel corso delle verifiche eseguite, i SSVV assegnano tre categorie di irregolarità: A, B o C, in funzione delle caratteristiche delle infrazioni stesse e della possibilità di porvi rimedio in un tempo stabilito.

Le irregolarità sono catalogate secondo il seguente schema, in relazione al tipo di inosservanza riscontrata:

Requisito	Descrizione
1	Personale
2	Ispezione (controllo degli animali)
3	Tenuta dei registri (registrazione dei dati)
4	Libertà di movimento
5	Spazio disponibile
6	Edifici e locali di stabulazione
7	Illuminazione minima
8	Pavimentazioni
9	Materiale manipolabile
10	Alimentazione, abbeveraggio ed altre sostanze
11	Mangimi contenenti fibre
12	Mutilazioni
13	Procedure d'allevamento
14	Attrezzature automatiche e meccaniche

La check list di controllo prevede anche di riportare il numero totale di irregolarità rilevate per ogni requisito, che indica la frequenza della non conformità a livello aziendale.

Determinazione dell'infrazione: si ha violazione del presente Atto quando siano riscontrati comportamenti aziendali contrari agli impegni stabiliti dalla norma.

Modalità di rilevazione: risultati delle verifiche effettuate dai Servizi Veterinari nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 2013.

Indici di verifica



Portata dell'infrazione: in presenza di infrazione, il parametro è stabilito in base alla frequenza delle irregolarità ed al livello di sanzione rilevato, secondo il seguente schema:

- Portata bassa:* Non conformità di tipo A o B per un numero di irregolarità pari a 1;
- Portata media:* Non conformità di tipo A o B per un numero di irregolarità compreso tra 2 e 4;
- Portata alta:* Non conformità di tipo A o B per un numero di irregolarità maggiore di 4 **oppure** Non conformità di tipo C.

Gravità dell'infrazione: il livello di questo indicatore è calcolato in relazione al tipo, al numero di requisiti disattesi ed al livello di non conformità rilevato, secondo il seguente schema:

- Gravità bassa:* Non conformità di tipo A o B per un solo tipo di requisito disatteso;
- Gravità media:* Non conformità di tipo A o B da due ad un massimo di tre tipi di requisiti disattesi;
- Gravità alta:* Non conformità di tipo A o B per più di tre tipi di requisiti disattesi **oppure** non conformità di tipo C per qualsiasi tipo di irregolarità.

Durata dell'infrazione: data la caratteristica delle infrazioni possibili al presente Atto, l'incidenza dell'indicatore di durata viene normalmente stabilita a livello medio. Assume livello basso quando i parametri di portata e gravità sono entrambi a livello basso. È fissata a livello alto quando si rilevano non conformità di tipo C.

Casi particolari:

1. Le non conformità riscontrate per il requisito Mutilazioni danno sempre luogo all'applicazione di infrazioni con portata, gravità e durata di livello alto.
Di conseguenza non possono essere associate ad inadempienze di importanza minore.
2. Le infrazioni cui sia applicata una sanzione di tipo C assumono un livello alto di Portata, Gravità e Durata.

Inadempienze di importanza minore

Nel rispetto del principio contenuto nell'art. 24 (2) del Regolamento CE 73/2009, le infrazioni al presente Atto sono considerate inadempienze di importanza minore con il sussistere di tutte le condizioni elencate:

- i parametri di condizionalità sono tutti a livello basso;
- la situazione di conformità può essere ripristinata (non conformità sanabile);
- il numero di irregolarità riscontrate è pari a 1;
- la categoria di non conformità è la A o la B.



Azioni correttive

Nel caso di inadempienze di importanza minore, le azioni correttive prevedono il recupero delle condizioni di conformità previste dalla corretta applicazione degli impegni e sono distinte in funzione della non conformità sanabile riscontrata.

Impegni di ripristino

Gli impegni di ripristino prevedono il recupero delle condizioni di conformità previste dalla corretta applicazione degli impegni e sono distinti in funzione della non conformità sanabile riscontrata.

In questi casi, in relazione alle inadempienze riscontrate, è prescritto il ripristino delle condizioni di conformità agli impegni ma tale ripristino non avrà conseguenze sulla determinazione della percentuale di riduzione applicata.

N.B.:

- Nel caso in cui l'azienda abbia commesso un'infrazione di natura minore ed abbia correttamente realizzato l'azione correttiva corrispondente, l'infrazione commessa si considera annullata e non rientra nei casi previsti dalla gestione delle infrazioni ripetute, ai sensi di quanto previsto dall'art. 71 (3), comma 4 del Regolamento (CE) 1122/2009.
- Nel caso in cui siano prescritti all'azienda un'azione correttiva o un impegno di ripristino e l'azienda non li realizzi nei termini previsti, l'infrazione individuata precedentemente sarà considerata ripetuta e saranno applicate le riduzioni previste nei casi di reiterazione.
- *Nel caso in cui siano rilevate sia inadempienze di importanza minore che infrazioni di altro tipo a carico della stessa azienda, esse saranno considerate complessivamente come infrazioni e l'intervento correttivo sarà considerato complessivamente come un impegno di ripristino.*

Intenzionalità

Si ha infrazione intenzionale nei casi previsti dall'art. 71 (5) del Regolamento CE 1122/09 e, in applicazione a quanto stabilito dall'art. 4, comma 3 del DM 30125/2009 e smi:

- nei casi di sanzioni amministrative e penali che identifichino responsabilità dirette da parte delle aziende agricole oggetto di controllo;
- *quando sono rilevate irregolarità per 6 o più requisiti differenti.*

Atto C18 – Descrizione degli impegni e valutazione delle infrazioni – pagina 95

Il testo dell'Atto C18 è stato modificato profondamente per acquisire il risultato degli incontri tecnici avuti con il Ministero della Salute a seguito della firma dell'accordo di cooperazione. Il testo attuale è riportato qui di seguito. Le parti modificate sono scritte in corsivo.



Atto C18 – Direttiva 98/58/CEE del Consiglio, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti
Articolo 4

Recepimento

- Decreto Legislativo n. 146, del 26/03/2001 “Attuazione della Direttiva 98/58/CEE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti” (G.U. n. 95 del 24/04/2001) – modificato dalla Legge 27/12/2004, n. 306 – G.U. 27/12/2004, n. 302;
- Circolare del Ministero della Salute del 5 novembre 2001, n. 10 – G.U. n. 277 del 28/11/2001.

Descrizione degli impegni

In assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province autonome, a norma dell'articolo 22, comma 3 del DM 30125/2009 e smi, le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo n. 146, del 26/03/2001, che qui si elencano:

Personale

1. *Gli animali sono accuditi da un numero sufficiente di addetti aventi adeguate capacità, conoscenze e competenze professionali.*

Controllo

2. *Tutti gli animali tenuti in sistemi di allevamento, il cui benessere richieda un'assistenza frequente dell'uomo, sono ispezionati almeno una volta al giorno. Gli animali allevati o custoditi in altri sistemi sono ispezionati a intervalli sufficienti al fine di evitare loro sofferenze.*
3. *Per consentire l'ispezione completa degli animali in qualsiasi momento, deve essere disponibile un'adeguata illuminazione fissa o mobile.*
4. *Gli animali malati o feriti devono ricevere immediatamente un trattamento appropriato e, qualora un animale non reagisca alle cure in questione, deve essere consultato un medico veterinario. Ove necessario gli animali malati o feriti vengono isolati in appositi locali muniti, se del caso, di lettiere asciutte o confortevoli.*

Registrazione

5. *Il proprietario o il custode ovvero il detentore degli animali tiene un registro dei trattamenti terapeutici effettuati. La registrazione e le relative modalità di conservazione sono effettuate secondo quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, e successive modificazioni ed integrazioni e dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336. Le mortalità sono denunciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320.*
6. *I registri sono conservati per un periodo di almeno tre anni e sono messi a disposizione dell'autorità competente al momento delle ispezioni o su richiesta.*

Libertà di movimento

7. *La libertà di movimento propria dell'animale, in funzione della sua specie e secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche, non deve essere limitata in modo tale da causargli inutili sofferenze o lesioni. Allorché continuamente o regolarmente legato, incatenato o trattenuto, l'animale deve poter disporre di uno spazio adeguato alle sue esigenze fisiologiche ed etologiche, secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche.*

Fabbricati e locali di stabulazione

8. *I materiali che devono essere utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione e, in*



particolare, dei recinti e delle attrezzature con i quali gli animali possono venire a contatto, non devono essere nocivi per gli animali e devono poter essere accuratamente puliti e disinfettati.

9. *I locali di stabulazione e i dispositivi di attacco degli animali devono essere costruiti e mantenuti in modo che non vi siano spigoli taglienti o sporgenze tali da provocare lesioni agli animali.*
10. *La circolazione dell'aria, la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria e le concentrazioni di gas devono essere mantenute entro limiti non dannosi per gli animali.*
11. *Gli animali custoditi nei fabbricati non devono essere tenuti costantemente al buio o esposti ad illuminazione artificiale senza un adeguato periodo di riposo. Se la luce naturale disponibile è insufficiente a soddisfare esigenze comportamentali e fisiologiche degli animali, occorre prevedere un'adeguata illuminazione artificiale.*

Animali custoditi al di fuori dei fabbricati

12. *Agli animali custoditi al di fuori dei fabbricati deve essere fornito, in funzione delle necessità e delle possibilità, un riparo adeguato dalle intemperie, dai predatori e da rischi per la salute.*

Impianti automatici o meccanici

13. *Ogni impianto automatico o meccanico indispensabile per la salute ed il benessere degli animali deve essere ispezionato almeno una volta al giorno. Gli eventuali difetti riscontrati devono essere eliminati immediatamente; se ciò non è possibile, occorre prendere le misure adeguate per salvaguardare la salute ed il benessere degli animali. Se la salute ed il benessere degli animali dipendono da un impianto di ventilazione artificiale, deve essere previsto un adeguato impianto di riserva per garantire un ricambio di aria sufficiente a salvaguardare la salute e il benessere degli animali. In caso di guasto all'impianto e deve essere previsto un sistema di allarme che segnali il guasto. Detto sistema d'allarme deve essere sottoposto a controlli regolari.*

Mangimi, acqua e altre sostanze

14. *Agli animali deve essere fornita un'alimentazione sana adatta alla loro età e specie e in quantità sufficiente a mantenerli in buona salute e a soddisfare le loro esigenze nutrizionali. Gli alimenti o i liquidi sono somministrati agli animali in modo da non causare loro inutili sofferenze o lesioni e non contengono sostanze che possano causare inutili sofferenze o lesioni.*
15. *Tutti gli animali devono avere accesso ai mangimi ad intervalli adeguati alle loro necessità fisiologiche.*
16. *Tutti gli animali devono avere accesso ad un'appropriata quantità di acqua, di qualità adeguata, o devono poter soddisfare le loro esigenze di assorbimento di liquidi in altri modi.*
17. *Le attrezzature per la somministrazione di mangimi e di acqua devono essere concepite, costruite e installate in modo da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione degli alimenti o dell'acqua e le conseguenze negative derivanti da rivalità tra gli animali.*
18. *Nessuna altra sostanza, ad eccezione di quelle somministrate a fini terapeutici o profilattici o in vista di trattamenti zootecnici come previsto nell'art. 1, paragrafo 2, lettera c) della direttiva 96/22/CE, deve essere somministrata ad un animale, a meno che gli studi scientifici sul benessere degli animali e l'esperienza acquisita ne abbiano dimostrato l'innocuità per la sua salute e il suo benessere.*



Mutilazioni e altre pratiche

19. È vietata la bruciatura dei tendini ed il taglio di ali per i volatili e di code per i bovini se non a fini terapeutici certificati. La cauterizzazione dell'abbozzo corneale è ammessa al di sotto delle tre settimane di vita. Il taglio del becco deve essere effettuato nei primi giorni di vita con il solo uso di apparecchiature che riducano al minimo le sofferenze degli animali. La castrazione è consentita per mantenere la qualità dei prodotti e le pratiche tradizionali di produzione a condizione che tali operazioni siano effettuate prima del raggiungimento della matura sessuale da personale qualificato, riducendo al minimo ogni sofferenza per gli animali. A partire dal 1 gennaio 2004 è vietato l'uso dell'alimentazione forzata per anatre ed oche e la spiumatura di volatili vivi. Le pratiche di cui al presente punto sono effettuate sotto il controllo del medico veterinario dell'azienda.

Procedimenti di allevamento

20. Non devono essere praticati l'allevamento naturale o artificiale o procedimenti di allevamento che provochino o possano provocare agli animali in questione sofferenze o lesioni. Questa disposizione non impedisce il ricorso a taluni procedimenti che possono causare sofferenze o ferite minime o momentanee o richiedere interventi che non causano lesioni durevoli, se consentiti dalle disposizioni nazionali.
21. Nessun animale deve essere custodito in un allevamento se non sia ragionevole attendersi, in base al suo genotipo o fenotipo, che ciò possa avvenire senza effetti negativi sulla sua salute o sul suo benessere.

Elementi di verifica

Data la natura estremamente specializzata dei controlli da effettuare per determinare il rispetto degli impegni del presente Atto, al fine di stabilire la posizione aziendale per la condizionalità, si fa riferimento alle procedure di controllo stabilite dai Servizi Veterinari delle ASL.

In caso di infrazioni riscontrate nel corso delle verifiche eseguite, i SSVV assegnano tre categorie di irregolarità: A, B o C, in funzione delle caratteristiche delle infrazioni stesse e della possibilità di porvi rimedio in un tempo stabilito.

Le irregolarità sono catalogate secondo il seguente schema, in relazione al tipo di inosservanza riscontrata:

Requisito	Descrizione
1	Personale
2	Ispezione (controllo degli animali)
3	Tenuta dei registri (registrazione dei dati)
4	Libertà di movimento
5	Edifici e locali di stabulazione
6	Illuminazione
7	Attrezzature automatiche e meccaniche
8	Alimentazione, abbeveraggio ed altre sostanze
9	Mutilazioni
10	Procedure d'allevamento



La check list di controllo prevede anche di riportare il numero totale di irregolarità rilevate per ogni requisito, che indica la frequenza della non conformità a livello aziendale.

Determinazione dell'infrazione: si ha violazione del presente Atto quando siano riscontrati comportamenti aziendali contrari agli impegni stabiliti dalla norma.

Modalità di rilevazione: risultati delle verifiche effettuate dai Servizi Veterinari nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 2013.

Indici di verifica

Portata dell'infrazione: *in presenza di irregolarità, il parametro è stabilito in base alla frequenza delle irregolarità ed al livello di non conformità rilevato, secondo il seguente schema:*

Portata bassa: Non conformità di tipo A o B per un numero di irregolarità pari a 1;

Portata media: Non conformità di tipo A o B per un numero di irregolarità compreso tra 2 e 4;

Portata alta: Non conformità di tipo A o B per un numero di irregolarità maggiore di 4 oppure Non conformità di tipo C;

Gravità dell'infrazione: *il livello di questo indicatore è calcolato in relazione al tipo, al numero di requisiti disattesi ed al livello di non conformità rilevato, secondo il seguente schema:*

Gravità bassa: Non conformità di tipo A o B per un solo tipo di requisito disatteso;

Gravità media: Non conformità di tipo A o B da due ad un massimo di tre tipi di requisiti disattesi;

Gravità alta: Non conformità di tipo A o B per più di tre tipi di requisiti disattesi oppure non conformità di tipo C per qualsiasi tipo di irregolarità.

Durata dell'infrazione: *data la caratteristica delle infrazioni possibili al presente Atto, l'incidenza dell'indicatore di durata viene normalmente stabilita a livello medio. Assume livello basso quando i parametri di portata e gravità sono entrambi a livello basso. È fissata a livello alto quando si rilevano non conformità di tipo C.*

Casi particolari:

- 1. Le non conformità riscontrate per il requisito Mutilazioni danno sempre luogo all'applicazione di infrazioni con portata, gravità e durata di livello alto.*

Di conseguenza non possono essere associate ad inadempienze di importanza minore.

2. *Le infrazioni cui sia applicata una sanzione di tipo C assumono un livello alto di Portata, Gravità e Durata.*

Inadempienze di importanza minore

Nel rispetto del principio contenuto nell'art. 24 (2) del Regolamento CE 73/2009, le infrazioni al presente Atto sono considerate inadempienze di importanza minore con il sussistere di tutte le condizioni elencate:

- i parametri di condizionalità sono tutti a livello basso;*
- la situazione di conformità può essere ripristinata (non conformità sanabile);*
- il numero di irregolarità riscontrate è pari a 1;*
- la categoria di non conformità è la A o la B.*

Azioni correttive

Nel caso di infrazioni di importanza minore, le azioni correttive prevedono il recupero delle condizioni di conformità previste dalla corretta applicazione degli impegni e sono distinte in funzione della non conformità sanabile riscontrata.

Impegni di ripristino

Gli impegni di ripristino prevedono il recupero delle condizioni di conformità previste dalla corretta applicazione degli impegni e sono distinti in funzione della non conformità sanabile riscontrata.

In questi casi, in relazione alle inadempienze riscontrate, è prescritto il ripristino delle condizioni di conformità agli impegni ma tale ripristino non avrà conseguenze sulla determinazione della percentuale di riduzione applicata.

N.B.:

- Nel caso in cui l'azienda abbia commesso un'infrazione di natura minore ed abbia correttamente realizzato l'azione correttiva corrispondente, l'infrazione commessa si considera annullata e non rientra nei casi previsti dalla gestione delle infrazioni ripetute, ai sensi di quanto previsto dall'art. 71 (3), comma 4 del Regolamento (CE) 1122/2009.*
- Nel caso in cui siano prescritti all'azienda un'azione correttiva o un impegno di ripristino e l'azienda non li realizzi nei termini previsti, l'infrazione individuata precedentemente sarà considerata ripetuta e saranno applicate le riduzioni previste nei casi di reiterazione.*
- Nel caso in cui siano rilevate sia inadempienze di importanza minore che infrazioni di altro tipo a carico della stessa azienda, esse saranno considerate complessivamente come infrazioni e l'intervento correttivo sarà considerato complessivamente come un impegno di ripristino.*

Intenzionalità

Si ha infrazione intenzionale nei casi previsti dall'art. 71 (5) del Regolamento CE 1122/09 e, in applicazione a quanto stabilito dall'art. 4, comma 3 del DM 30125/2009 e smi:

- nei casi di sanzioni amministrative e penali che identifichino responsabilità dirette da parte delle aziende agricole oggetto di controllo;*

- quando sono rilevate irregolarità per 6 o più requisiti differenti.

Standard 4.6 – Deroghe – pagina 112

Si inserisce la specifica delle possibili deroghe relative all'introduzione, da parte delle Regioni, di "regimi adeguati" diversi o complementari al pascolamento.

La stesura del Nota Bene da inserire è la seguente:

Deroghe

Nel caso di interventi agronomici e/o impegni, diversi da quelli del presente standard, ove previsti dal Regolamento CE 1122/09.

N.B.

1. *In caso di presenza di provvedimenti di Regioni o Province Autonome sulla definizione dei "regimi adeguati" alternativi al pascolamento delle superfici, si sottolinea che lo sfalcio delle superfici a pascolo permanente si può considerare sostitutivo della mancanza o carenza del pascolamento e non può essere considerato a compensazione del sovrapascolamento (carico UBA/Ha superiore a 4).*
2. *Le Regioni e Province Autonome possono definire le condizioni agronomiche per le quali sia possibile raggiungere un equilibrio tra carico di bestiame aziendale, superfici a pascolo permanente ed altre superfici foraggere a ciclo breve o annuale. In assenza di tali definizioni, il calcolo del coefficiente per la verifica di conformità al presente standard sarà fatto tenendo in considerazione le sole superfici a pascolo permanente.*

Standard 4.6 – Casi particolari – pagina 119

È modificato il paragrafo relativo ai casi particolari.

Subito dopo la tabella a pagina 119, che rimane inalterata, si aggiunge la seguente parte:

Nel caso di adesione da parte dell'azienda alle deroghe regionali relative a regimi adeguati alternativi al pascolamento ed in presenza di infrazioni alle condizioni di deroga, il parametro di portata sarà considerato sempre di livello alto ed il livello dei parametri di gravità e durata assumerà i seguenti valori:

1. *infrazioni al livello minimo per sfalcio non eseguito (ove applicabile):*
 - a. *in presenza di soli pascoli magri (con tara): gravità e durata a livello medio;*
 - b. *in presenza di pascoli: gravità e durata a livello alto;*
2. *infrazioni al livello massimo per equilibrio agronomico non raggiunto con l'apporto di altre superfici foraggere (ove applicabile):*
 - a. *coefficiente calcolato in base alle regole regionali > 6: gravità e durata a livello alto;*
 - b. *gravità e durata a livello medio negli altri casi.*

NORMA 5: Misure per la protezione e la gestione delle acque – Determinazione dei casi d'infrazione e definizione degli indicatori di condizionalità – pagina 124

È modificata la stesura del paragrafo, al fine di:

- rendere più chiari gli elementi di verifica ed il calcolo dell'esito per i due standard che appartengono alla Norma;
- correggere l'applicazione del livello basso dei parametri per lo standard 5.1, per renderlo coerente con l'applicazione delle infrazioni di importanza minore.

La stesura attuale è la seguente:

NORMA 5: Misure per la protezione e la gestione delle acque **Determinazione dei casi d'infrazione e definizione degli indicatori di condizionalità**

Elementi di verifica

Gli elementi di verifica sono considerati in relazione all'applicabilità degli impegni degli standard facenti capo alla Norma 5:

- *per lo standard 5.1, relativo al rispetto delle procedure di autorizzazione all'uso irriguo, sono valutati i seguenti elementi di verifica:*
 - a. *presenza in azienda della documentazione di autorizzazione alla captazione, attingimento o disponibilità in altro modo dell'acqua, rilasciata dall'autorità competente o di corretto avvio dell'iter procedurale per il rilascio di tale autorizzazione;*
 - b. *congruità e completezza della documentazione con l'effettiva situazione aziendale.*
- *per lo standard 5.2, relativo alle fasce tampone lungo i corsi d'acqua, sono valutati i seguenti elementi di verifica:*
 - a. *Presenza e ampiezza delle fasce tampone lungo i corsi d'acqua, in corrispondenza dei terreni dell'azienda;*
 - b. *Presenza di eventuali condizioni di deroga all'obbligo di costituire e mantenere la fascia tampone;*
 - c. *Rispetto del divieto di fertilizzazione della porzione di terreno corrispondente alla fascia tampone;*
 - d. *Rispetto del divieto di utilizzazione di effluenti zootecnici (ove applicabili) sulla porzione di terreno corrispondente alla fascia tampone.*

Determinazione dell'infrazione

Si ha infrazione alla presente Norma nel caso in cui siano rilevate le seguenti non conformità agli impegni applicabili all'azienda:

- *per lo standard 5.1, relativo al rispetto delle procedure di autorizzazione all'uso irriguo, sono rilevate le seguenti infrazioni:*
 - 5.1.1. *assenza della documentazione prevista per l'autorizzazione alla captazione, attingimento o disponibilità in altro modo dell'acqua irrigua o avvio dell'iter procedurale per il rilascio di tale autorizzazione;*
 - 5.1.2. *documentazione incompleta o non conforme alla situazione aziendale.*
- *per lo standard 5.2, relativo alle fasce tampone lungo i corsi d'acqua, sono rilevate le seguenti infrazioni:*
 - 5.2.1. *assenza della fascia tampone nei casi previsti;*

- 5.2.2. fascia tampone non conforme alle condizioni previste dallo standard o dalle condizioni di deroga;
- 5.2.3. presenza di segni di fertilizzazione sulla fascia tampone;
- 5.2.4. presenza di segni di uso di effluenti zootecnici sulla fascia tampone.

Indici di verifica

In caso di presenza dei codici di infrazione 5.1.1 o 5.1.2

Portata, Gravità e Durata

Gli indici di verifica sono dimensionati in relazione al tipo di infrazione commessa.

Livello basso

Documentazione assente, incompleta o non conforme alla situazione aziendale per aziende con SAU inferiore o uguale ai tre ettari;

Livello medio

Documentazione incompleta o non conforme alla situazione aziendale per aziende con SAU superiore ai tre ettari;

Livello alto

Assenza della documentazione prevista per aziende con SAU superiore ai tre ettari.

In caso di presenza dei codici di infrazione 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3 o 5.2.4

Portata

Il livello di questo indicatore è calcolato in relazione all'estensione delle parcelle agricole (o delle particelle catastali) che presentano una o più infrazioni. L'impatto è infatti ritenuto tanto più esteso quanto più ampie sono le aree d'infrazione rilevate. Sarà inoltre oggetto di valutazione l'influenza delle infrazioni al di fuori dell'ambito aziendale.

Per superficie oggetto di infrazione si intende l'intera superficie che risponda alle condizioni di applicabilità delle particelle sulle quali siano riscontrate una o più infrazioni.

Livello basso

superficie oggetto di infrazione superiore a 0 e inferiore o uguale al 20% della superficie aziendale, purché non superiore a 2 ettari.

Livello medio

superficie oggetto di infrazione superiore al 20% e inferiore o uguale al 30% della superficie aziendale, purché non superiore a 3 ettari;

Livello alto

superficie oggetto di infrazione superiore al 30% della superficie aziendale, oppure superiore a 3 ettari, oppure siano riscontrati effetti extra-aziendali.

N.B.: Saranno considerate infrazioni con effetti **extra – aziendali** le infrazioni che generino fenomeni di inquinamento della risorsa acqua che interessino anche terreni esterni all'azienda.

Gravità

Il livello di questo indicatore è calcolato in relazione al numero e tipo di impegni violati tra quelli applicabili.

Livello basso

Non previsto;

Livello medio

Fascia tampone non conforme alle condizioni previste (elemento di verifica 5.2.2);

Livello alto

Fascia tampone assente o presenza di segni di fertilizzazione o uso di effluenti zootecnici sulla fascia tampone (elementi di verifica 5.2.1, 5.2.3 o 5.2.4).

Durata

Il livello di questo indicatore è calcolato in relazione alla valutazione di permanenza degli effetti dell'infrazione.

Livello basso

Non previsto;

Livello medio

Fascia tampone non conforme alle condizioni previste (elemento di verifica 5.2.2) o presenza di segni di fertilizzazione o uso di effluenti zootecnici sulla fascia tampone (elementi di verifica 5.2.3 o 5.2.4) per livelli di portata bassa o media;

Livello alto

Fascia tampone assente (elemento di verifica 5.2.1) o qualsiasi altra infrazione con livello di portata alto.

N.B.: nel caso di presenza di infrazioni *ai due standard*, con diversi livelli dei parametri di condizionalità, si prende in esame il livello più alto assunto da ogni singolo parametro.

Inadempienze di importanza minore

Si considerano di importanza minore esclusivamente le infrazioni allo Standard 5.1 per aziende di SAU aziendale inferiore o uguale ai 3 ettari.

Azioni correttive

Avvio dell'iter per la regolarizzazione dell'autorizzazione.

Impegni di ripristino

Per livelli d'infrazione allo standard 5.1 superiori a quelli previsti dalle inadempienze di importanza minore, l'azienda dovrà avviare l'iter per la regolarizzazione della propria posizione entro la campagna successiva.

N.B.:

- nel caso in cui l'azienda abbia commesso un'inadempienza di importanza minore ed abbia correttamente realizzato l'azione correttiva corrispondente, l'infrazione commessa si considera annullata e non rientra nei casi previsti dalla gestione delle infrazioni ripetute, ai sensi di quanto previsto dall'art. 71 (3), comma 4 del Regolamento (CE) 1122/2009.

Handwritten initials: a large 'G' and 'HR' below it.

- nel caso in cui siano prescritti all'azienda un'azione correttiva o un impegno di ripristino e l'azienda non li realizzi nei termini previsti, l'infrazione individuata precedentemente sarà considerata ripetuta e saranno applicate le riduzioni previste nei casi di reiterazione.
- i casi in cui siano rilevate sia inadempienze di importanza minore che infrazioni di altro tipo a carico della stessa azienda, esse saranno considerate complessivamente come infrazioni e l'intervento correttivo sarà considerato complessivamente come un impegno di ripristino.

Intenzionalità

Si ha infrazione intenzionale nei casi previsti dall'art. 71 (5) del Regolamento CE 1122/09 e, in applicazione a quanto stabilito dall'art. 4, comma 3 del DM 30125/2009 e smi, nel caso di:

- assenza di ogni documentazione di autorizzazione all'uso di acqua irrigua (impegno 5.1.1) ed una SAU aziendale, al netto delle superfici utilizzate a pascolo permanente, pari o superiore ai 50 ettari;
- assenza di fascia tampone (impegno 5.2.1) per una superficie oggetto di infrazione superiore a 8 ettari o all'80% della SAU aziendale.

IL DIRETTORE
(DR. FRANCESCO MARTINELLI)



ALLEGATI

Si riporta qui di seguito il testo dell'allegato 1, aggiornato rispetto a quello inserito nella Circolare 2012 e i due nuovi allegati.

La numerazione degli allegati è già quella seguente all'eliminazione dell'Allegato 4, come specificato più sopra.

Allegato 1. Condizioni di applicabilità dei requisiti di condizionalità e criteri di rischio

INDICE

- DISPOSIZIONI DI RIFERIMENTO	37
ACRONIMI	38
- PREMESSA	38
- CLASSIFICAZIONE DEGLI INDICATORI	39
- ELENCO DEGLI INDICATORI	39
- CORRELAZIONE ATTI/NORME-INDICATORI	49
CALCOLO DEGLI ESITI	80

– *DISPOSIZIONI DI RIFERIMENTO*

NORMATIVA COMUNITARIA

Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 30/16 del 31 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003

Regolamento (CE) N. 1120/2009 della Commissione del 29 ottobre 2009 recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al titolo III del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori

Regolamento (CE) N. 1122/2009 della Commissione del 30 novembre 2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell'ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell'ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo

Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20-9-2005, pubblicato nella G.U.U.E. 21 ottobre 2005, n. L 277 e successive modifiche e integrazioni sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)

Regolamento (CE) N. 1975/2006 della Commissione del 7-12-2006, pubblicato nella G.U.U.E. 23 dicembre 2006, n. L 368 e successive modifiche e integrazioni che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale.

Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 e successive modifiche ed integrazioni, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) e successive modifiche e integrazioni e in particolare gli articoli 85 unvicies, 103 septvicies relativi ai premi di estirpazione, programmi di sostegno alla ristrutturazione e riconversione sostegno alla vendemmia verde per i vigneti;

Regolamento (UE) n. 65/2011 della Commissione del 27 gennaio 2011 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio s.m.i. per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale e che abroga il Regolamento (CE) 1975/2006;



NORMATIVA NAZIONALE

D.M. 22 dicembre 2009, n. 30125, emanato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e pubblicato nella Gazz. Uff. 31 dicembre 2009, n. 303, S.O., così come modificato dal DM 10346 del 13 maggio 2011, pubblicato nella Gazz. Uff. 30 luglio 2011, n. 176, S.O.

Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale.

D.M. 13 maggio 2009, n. 10346, emanato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali relativo alla modifica del **D.M. 22 dicembre 2009, n. 30125**.

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

Lettera di estrazione del campione

Acronimi

Codice	Descrizione
OC	AGEA quale Organismo di Coordinamento degli Organismi Pagatori
BDN	Banca Dati Nazionale dell'Anagrafe Nazionale Bovina

- PREMESSA

Il presente documento descrive gli indicatori previsti ai fini dell'attribuzione delle condizioni di applicabilità degli atti/norme alle aziende e dei criteri di rischio afferenti a ciascuna azienda, sulla base dei criteri nazionali individuati dall'Organismo di Coordinamento AGEA.

– *Classificazione degli indicatori*

A	Allevamenti
S	Superfici aziendali
P	Sostanze pericolose (fitofarmaci, carburanti)
U	Uso del suolo
C	Caratteristica aziendale
V	Violazioni
PP	Pascoli permanenti

– *Elenco degli indicatori*

Codice Indicatore	Valore Indicatore	Descrizione Indicatore	Descrizione controllo	Segnalazione esterna al SIAN
A01	1	Presenza allevamenti suini	Esistenza di almeno un allevamento di suini in azienda	
A02	1	Presenza allevamenti bovini/bufalini	Esistenza di almeno un allevamento di bovini/bufalini in azienda	
A02	2	Consistenza allevamenti bovini/bufalini fino a 10 capi	Esistenza di almeno un allevamento di bovini/bufalini in azienda con una consistenza fino a 10 capi	
A02	3	Consistenza allevamenti bovini/bufalini a partire da 100 capi	Esistenza di almeno un allevamento di bovini/bufalini in azienda con una consistenza a partire da 100 capi	
A04	1	Presenza allevamenti ovicaprini	Esistenza di almeno un allevamento di ovicaprini in azienda	
A04	2	Consistenza allevamenti ovicaprini fino a 50 capi	Esistenza di almeno un allevamento di ovicaprini in azienda con una consistenza fino a 50 capi	
A04	3	Consistenza allevamenti ovicaprini a partire da 500 capi	Esistenza di almeno un allevamento di ovicaprini in azienda con una consistenza a partire da 500 capi	
A05	1	Azienda zootecnica (Presenza allevamenti diversi da bovini, bufalini, ovicaprini, suini)	Esistenza di almeno un allevamento aziendale, censito in BDN o indicato nel FA o in PSR, diversi da bovini, bufalini, ovicaprini, suini	
A06	1	Presenza di più specie animali	Esistenza di allevamenti in azienda di più specie animali (l'indicatore è presente insieme ad almeno 2 indicatori di tipo "A")	

A07	1	Azienda zootecnica (presenza allevamenti diversi da bovini, bufalini, ovicaprini, suini e acquacoltura)	Esistenza di almeno un allevamento aziendale, censito in BDN o indicato nel fa o in PSR, diversi da bovini, bufalini, ovicaprini, suini e acquacoltura	
A08	1	Azienda zootecnica (presenza di almeno un allevamento diverso da acquacoltura)	Esistenza di almeno un allevamento aziendale, censito in BDN o indicato nel fa o in PSR, diversi da acquacoltura	
C01	1	Utilizzo di fanghi sui terreni aziendali	Esiste almeno una particella presente negli elenchi forniti dagli Enti locali	
C01	2	azienda produttrice di fanghi di depurazione	azienda che dichiara nel FA di essere produttrice di fanghi di depurazione	
C01	3	azienda utilizzatrice di fanghi di depurazione	azienda che dichiara nel FA di essere utilizzatrice di fanghi di depurazione	
C01	4	azienda che mette a disposizione i propri terreni per l'utilizzazione dei fanghi di depurazione	aziende che dichiara nel FA di mettere a disposizione i propri terreni per l'utilizzazione dei fanghi di depurazione	
C02	1	Presenza di terrazzamenti	Dato fornito dagli Organismi competenti	Segnalazione esterna al SIAN
C02	1	Presenza di terrazzamenti nel foglio catastale	Dato fornito dagli Organismi competenti	Segnalazione esterna al SIAN
C03	1	Azienda con produzione di uova	Dato fornito dagli Organismi competenti	Segnalazione esterna al SIAN
C04	1	Azienda con produzione di latte fresco	Dato fornito dagli Organismi competenti	Segnalazione esterna al SIAN
C05	1	Azienda con SAU > 20 ha	Azienda con superficie agricola presente nel FA (esclusi i boschi) > 20 ha	
C05	2	Azienda con SAU > 20 ha in zone con immagini satellitari multitemporali	Azienda con superficie agricola presente nel FA (esclusi i boschi) > 20 ha in zone con immagini satellitari multitemporali	
C05	3	Azienda con SAU > 50 ha	Azienda con superficie agricola presente nel FA (esclusi i boschi e i pascoli) > 50 ha	
C06	1	Azienda con aiuti richiesti superiori a 2000 Euro	Azienda con aiuti richiesti superiori a 2000 Euro	

MP

C07	1	azienda oggetto di riduzioni nel 2008 rientrante nel territorio delle province interessate dalle 62 zone satellite, che non sia stata oggetto di controllo nel 2009	azienda oggetto di riduzioni nel 2008 rientrante nel territorio delle province interessate dalle 62 zone satellite, che non sia stata oggetto di controllo nel 2009 (cfr. lettera campione)	
C08	1	azienda oggetto di sanzione e/o segnalazioni nella campagna 2008 e senza controlli positivi di condizionalità nella campagna 2009, anche al di fuori del campione di ammissibilità	azienda oggetto di sanzione e/o segnalazioni nella campagna 2008 e senza controlli positivi di condizionalità nella campagna 2009, anche al di fuori del campione di ammissibilità (cfr. lettera campione)	
C09	1	Aziende con n° UBA > 100	N° di UBA medie/anno	
C10	1	azienda ricadente in zone con immagini satellitari multitemporali	Esistenza di superfici aziendali in zone con immagini satellitari multitemporali	
C11	1	azienda segnalata dagli enti specializzati	azienda segnalata dagli enti specializzati	Segnalazione esterna al SIAN
C12	1	Azienda assoggettata ai vincoli di condizionalità nella campagna in corso	Azienda assoggettata ai vincoli di condizionalità nella campagna in corso (campione definitivo)	
C12	2	Azienda assoggettata ai vincoli di condizionalità nella campagna precedente	Azienda assoggettata ai vincoli di condizionalità nella campagna precedente (campione preliminare)	
P01	1	Gestione/utilizzo di sostanze pericolose: carburanti, lubrificanti	Esistenza di macchine agricole in azienda	
P02	1	Utilizzo di fitofarmaci sulle colture aziendali	Esistenza di colture in azienda per le quali è previsto l'utilizzo di fitofarmaci	
P02	2	Utilizzo di fitofarmaci sulle colture aziendali in zone con immagini satellitari multitemporali	Esistenza di colture in azienda in zone con immagini satellitari multitemporali, per le quali è previsto l'utilizzo di fitofarmaci	



P06	1	azienda che svolge attività agroindustriale prevalente sull'attività agricola e/o che trasforma materia prima proveniente dall'esterno per più di un terzo	Dato fornito dagli Organismi competenti	Segnalazione esterna al SIAN
P06	2	azienda che utilizza prodotti contenenti sostanze pericolose come: carburanti, oli lubrificanti, filtri e batterie per veicoli agricoli	Dato fornito dagli Organismi competenti	
P06	3	azienda che ha uno o più centri aziendali dove tratta prodotti contenenti sostanze pericolose	azienda che ha dichiarato nel FA di avere uno o più centri aziendali dove tratta prodotti contenenti sostanze pericolose	
S01	1	Terreni aziendali all'interno delle ZPS (Zone di Protezione Speciale)	Esistenza di almeno una particella in ZPS	
S01	2	Terreni aziendali all'interno delle ZPS (Zone di Protezione Speciale) in percentuale preponderante rispetto alle superfici aziendali	Esistenza di superfici in ZPS per la percentuale maggiore di distribuzione rispetto alle superfici aziendali	
S02	1	terreni dell'azienda ricadenti nelle zone appartenenti alle Zone di Vulnerabilità ai Nitrati (ZVN)	Esistenza di almeno una particella in ZVN	
S02	2	Terreni aziendali all'interno delle ZVN (Zone Vulnerabili ai Nitrati) per almeno il 30% delle superfici aziendali	Esistenza di almeno il 30% di superfici aziendali in ZVN	
S03	1	Terreni aziendali all'interno delle SIC (Siti di Interesse Comunitario)	Esistenza di almeno una particella in SIC	




S03	2	Terreni aziendali all'interno dei SIC (Siti di Interesse Comunitario) in percentuale preponderante rispetto alle superfici aziendali	Esistenza di superfici in SIC per la percentuale maggiore di distribuzione rispetto alle superfici aziendali	
S04	1	terreni dell'azienda ricadenti nelle zone ZO: NON appartenenti alle Zone di Vulnerabilità ai Nitrati (ZVN)	Esistenza di almeno una particella in ZO per le SOLE aziende richiedenti un PSR per la misura 214	
U01	1	Aziende con produzione vegetale	Esistenza di almeno una particella coltivata	
U01	2	Azienda con produzione vegetale (escluse superfici a riposo)	Esistenza di almeno una particella coltivata	
U01	3	Azienda con produzione vegetale (esclusi pascoli permanenti)	Esistenza di almeno una particella agricola diversa dai pascoli permanenti	
U02	1	Azienda con misure agroambientali attive	Presentazione di una domanda SR per la 214	
U03	1	Aziende con superfici disattivate/messe a riposo	Esistenza di almeno una particella disattivata/messa a riposo	
U03	2	Aziende con superfici disattivate/messe a riposo in percentuale preponderante rispetto agli usi aziendali	Esistenza di superfici disattivate/messe a riposo per la percentuale maggiore di distribuzione rispetto agli utilizzi vegetali aziendali	
U04	1	Azienda con presenza di colture ortofrutticole	Esistenza di colture ortofrutticole in azienda, da FA o atti amministrativi	
U04	2	Aziende con superfici investite a frutteti/ortaggi in percentuale preponderante rispetto agli usi aziendali	Esistenza di superfici investite a frutteti/ortaggi per la percentuale maggiore di distribuzione rispetto agli utilizzi vegetali aziendali	
U05	1	Azienda con presenza di colture foraggere o da granella	Esistenza di colture foraggere o da granella in azienda, da atti amministrativi	
U05	2	Azienda con presenza di colture foraggere o da granella in zone con immagini satellitari multitemporali	Esistenza di colture foraggere o da granella in azienda, da atti amministrativi in zone con immagini satellitari multitemporali	

CG
45

U06	1	Azienda con maggiore percentuale di terreni investiti a colture primaverili	Esistenza di superfici investite a colture primaverili per la percentuale maggiore di distribuzione rispetto agli utilizzi vegetali aziendali	
U07	1	Azienda con maggiore percentuale di terreni investiti a colture autunno-vernine	Esistenza di superfici investite a colture autunno-vernine per la percentuale maggiore di distribuzione rispetto agli utilizzi vegetali aziendali	
U07	2	Azienda con maggiore percentuale di terreni investiti a colture autunno-vernine, con presenza di grano	Esistenza di superfici investite a colture autunno-vernine, con presenza di grano per la percentuale maggiore di distribuzione rispetto agli utilizzi vegetali aziendali	
U08	1	Azienda con maggiore percentuale di terreni investiti a seminativi	Esistenza di superfici investite a seminativi per la percentuale maggiore di distribuzione rispetto agli utilizzi vegetali aziendali	
U09	1	Azienda con maggiore percentuale di terreni investiti a pascoli permanenti (prati e pascoli, naturali o seminati-senza tare)	Esistenza di superfici investite a pascoli permanenti (prati e pascoli, naturali o seminati-senza tare) per la percentuale maggiore di distribuzione rispetto agli utilizzi vegetali aziendali	
U09	2	Azienda con maggiore percentuale di terreni investiti a pascoli permanenti (prati e pascoli, naturali o seminati-senza tare) nelle zone rischio	Esistenza di superfici investite a pascoli permanenti (prati e pascoli, naturali o seminati-senza tare) per la percentuale maggiore di distribuzione rispetto agli utilizzi vegetali aziendali	
U09	3	Azienda con terreni investiti a pascoli permanenti	Esistenza di superfici investite a pascoli permanenti	
U09	4	Azienda con terreni investiti a pascoli permanenti, escluse le superfici inerbite sottobosco	Esistenza di superfici investite a pascoli permanenti diversi dai boschi pascolati e compresi i pascoli magri cespugliati/arborati pascolati	
U10	1	Azienda interessata dalla coltura di tabacco	Azienda interessata dalla coltura di tabacco	
U11	1	Azienda con terreni agricoli facenti parte della consistenza aziendale sui quali siano vigenti disposizioni regionali inerenti la tutela del paesaggio (ove previsto)	Dato fornito dagli organismi competenti	Segnalazione esterna al sian

U11	2	Azienda con terreni agricoli facenti parte della consistenza aziendale sui quali siano vigenti disposizioni regionali inerenti la tutela del paesaggio (ove previsto), in zone con immagini satellitari multitemporali	Azienda che ha dichiarato nel fa di avere terreni agricoli facenti parte della consistenza aziendale sui quali siano vigenti disposizioni regionali inerenti la tutela del paesaggio (ove previsto), in zone con immagini satellitari multitemporali	
U12	1	Azienda interessata dalla coltura di vite	Azienda interessata dalla coltura di vite	
U12	2	Azienda interessata dalla coltura di vite nelle zone rischio	Presenza di coltura di vite nelle zone rischio	
U13	1	Azienda interessata dalla coltura di agrumi	Azienda interessata dalla coltura di agrumi	
U14	1	Azienda interessata dalla coltura di olivo	Azienda interessata dalla coltura di olivo	
U14	2	Azienda interessata dalla coltura di olivo nelle zone rischio	Presenza di coltura di olivo nelle zone rischio	
U15	1	Azienda interessata dalla coltura di frutta a guscio	Azienda interessata dalla coltura di frutta a guscio	
V06	01	Violazione intenzionale delle bcaa-standard 2.1 relativamente all'impegno di cui all'art. 10 del decreto MiPAAF 29 luglio 2009 e s.m.i.	Proviene dal calcolo degli esiti della campagna	
V06	02	Violazione intenzionale reiterata delle bcaa-standard 2.1 relativamente all'impegno di cui all'art. 10 del decreto MiPAAF 29 luglio 2009 e s.m.i.	Proviene dal calcolo degli esiti della campagna	
V07	01	Violazione intenzionale delle bcaa-standard 2.2 relativamente all'impegno di cui all'art. 10 del decreto MiPAAF 29 luglio 2009 e s.m.i.	Proviene dal calcolo degli esiti della campagna	

V07	02	Violazione intenzionale reiterata delle bcaa-standard 2.2 relativamente all'impegno di cui all'art. 10 del decreto MiPAAF 29 luglio 2009 e s.m.i.	Proviene dal calcolo degli esiti della campagna	
V08	01	Violazione intenzionale delle bcaa-standard 4.1 relativamente all'impegno di cui all'art. 4 del decreto MiPAAF 29 luglio 2009 e s.m.i.	Proviene dal calcolo degli esiti della campagna	
V08	02	Violazione intenzionale reiterata delle bcaa-standard 4.1 relativamente all'impegno di cui all'art. 4 del decreto MiPAAF 29 luglio 2009 e s.m.i.	Proviene dal calcolo degli esiti della campagna	
V09	01	Violazione intenzionale delle bcaa-standard 4.3 relativamente all'impegno di cui all'art. 5 del decreto MiPAAF 29 luglio 2009 e s.m.i.	Proviene dal calcolo degli esiti della campagna	
V09	02	Violazione intenzionale reiterata delle bcaa-standard 4.3 relativamente all'impegno di cui all'art. 5 del decreto MiPAAF 29 luglio 2009 e s.m.i.	Proviene dal calcolo degli esiti della campagna	
V10	01	Violazione intenzionale delle CGOS - atto a7 relativamente all'impegno di cui agli artt. 3 e 6 del decreto MIPAAF 29 luglio 2009 e s.m.i.	Proviene dal calcolo degli esiti della campagna	

MP

V10	02	Violazione intenzionale reiterata delle CGOS - atto a7 relativamente all'impegno di cui agli artt. 3 e 6 del decreto MIPAAF 29 luglio 2009 e s.m.i.	Proviene dal calcolo degli esiti della campagna	
V11	01	Violazione intenzionale delle CGOS - atto a8 relativamente all'impegno di cui all'art. 4 del decreto MIPAAF 29 luglio 2009 e s.m.i.	Proviene dal calcolo degli esiti della campagna	
V11	02	Violazione intenzionale reiterata delle CGOS - atto a8 relativamente all'impegno di cui all'art. 4 del decreto MIPAAF 29 luglio 2009 e s.m.i.	Proviene dal calcolo degli esiti della campagna	
V12	01	Violazione intenzionale delle CGOS - atto b10 relativamente all'impegno di cui agli artt. 3, 4 e 6 del decreto MIPAAF 29 luglio 2009 e s.m.i.	Proviene dal calcolo degli esiti della campagna	
V12	02	Violazione intenzionale reiterata delle CGOS - atto b10 relativamente all'impegno di cui agli artt. 3, 4 e 6 del decreto MIPAAF 29 luglio 2009 e s.m.i.	Proviene dal calcolo degli esiti della campagna	
V13	01	Violazione intenzionale delle CGOS - atto b11 relativamente all'impegno di cui agli artt. 3, 4 e 6 del decreto MIPAAF 29 luglio 2009 e s.m.i.	Proviene dal calcolo degli esiti della campagna	

V13	02	Violazione intenzionale reiterata delle CGOS - atto b11 relativamente all'impegno di cui agli artt. 3, 4 e 6 del decreto MIPAAF 29 luglio 2009 e s.m.i.	Proviene dal calcolo degli esiti della campagna	
-----	----	---	---	--

MP
B

ES



- Correlazione Atti/Norme-Indicatori

Anno	Campo condizionalità	Atto/Norma	Descrizione atto/norma	Indicatore	Controlli	Applicabilità: indicatori disgiunti (0=NO, 1=SI)	Visual: In consult. web (0=NO, 1=SI)	Visual: Scheda di condiz. (0=NO, 1=SI)	Controllo amministrativo (0=NO, 1=SI)	Fattore di rischio (0=NO, 1=SI)
2013	CGOA	Atto A1	Natura 2000 - Direttiva Uccelli selvatici	1 Presenza di terrazzamenti	Dato fornito dagli Organismi competenti	1	1	1	0	1
2013	CGOA	Atto A1	Natura 2000 - Direttiva Uccelli selvatici	2 Presenza di terrazzamenti nel foglio catastale	Dato fornito dagli Organismi competenti	1	1	1	0	1
2013	CGOA	Atto A1	Natura 2000 - Direttiva Uccelli selvatici	1 Terreni aziendali all'interno delle ZPS (zone di protezione speciale)	Esistenza di almeno una particella in ZPS	1	1	1	0	0
2013	CGOA	Atto A1	Natura 2000 - Direttiva Uccelli selvatici	2 Terreni aziendali all'interno delle ZPS (zone di protezione speciale) in percentuale preponderante rispetto alle superfici aziendali	Esistenza di superfici in ZPS per la percentuale maggiore di distribuzione rispetto alle superfici aziendali	0	0	0	0	1

W




Anno	Campo condizionalità	Atto/Numero	Descrizione atto/norma	Indicatore	Controllo	Applicabilità: Presenti disgiunti (0=NO, 1=SI)	Visual. In consult. web (0=NO, 1=SI)	Visual. Scheda di condiz. (0=NO, 1=SI)	Controllo amministrativo (0=NO, 1=SI)	Fattore di rischio (0=NO, 1=SI)
2013	CGOA	Atto A1	Natura 2000 - Direttiva Uccelli selvatici	U03 2 Aziende con superfici disattivate/messe a riposo e a riposo in percentuale preponderante rispetto agli usi aziendali	Esistenza di superfici disattivate/messe a riposo per la percentuale maggiore di distribuzione rispetto agli utilizzi vegetali aziendali	0	0	0	0	1
2013	CGOA	Atto A1	Natura 2000 - Direttiva Uccelli selvatici	U09 4 Azienda con terreni investiti a pascoli permanenti, escluse le superfici inerbite soffobosco	Esistenza di superfici investite a pascoli permanenti diversi dai boschi pascolati e compresi i pascoli magri cespugliati/arborati pascolati	1	1	1	0	1
2013	CGOA	Atto A2	Sostanze pericolose	A01 1 Presenza allevamenti suini	Esistenza di almeno un allevamento di suini in azienda	1	1	1	0	0
2013	CGOA	Atto A2	Sostanze pericolose	A02 1 Presenza allevamenti bovini/bufalini	Esistenza di almeno un allevamento di bovini/bufalini in azienda	1	1	1	0	0
2013	CGOA	Atto A2	Sostanze pericolose	A04 1 Presenza allevamenti ovicaprini	Esistenza di almeno un allevamento di ovicaprini in azienda	1	1	1	0	0

SEP



Anno	Campo condizionalità	Atto/Norma	Descrizione atto/norma	Indicatore	Controllo	Applicabilità: indicatori disgiunti (0=NO, 1=SI)	Visual. In consult. web (0=NO, 1=SI)	Visual. Scheda di condiz. (0=NO, 1=SI)	Controllo amministrativo (0=NO, 1=SI)	Fattore di rischio (0=NO, 1=SI)
2013	CGOA	Atto A2	Sostanze pericolose	A07 Azienda zootecnica (presenza allevamenti diversi da bovini, bufalini, ovicapri, suini e acquacoltura)	Esistenza di almeno un allevamento aziendale, censito in BDN o indicato nel FA o in PSR, diversi da bovini, bufalini, ovicapri, suini e acquacoltura	1	1	1	0	0
2013	CGOA	Atto A2	Sostanze pericolose	C05 Azienda con SAU > 20 ha	Azienda con superficie agricola presente nel fa (esclusi i boschi) > 20 ha	1	0	0	0	1
2013	CGOA	Atto A2	Sostanze pericolose	C12 Azienda assoggettata ai vincoli di condizionalità nella campagna in corso	Azienda assoggettata ai vincoli di condizionalità nella campagna in corso (campione definitivo)	1	1	1	0	0
2013	CGOA	Atto A2	Sostanze pericolose	C12 Azienda assoggettata ai vincoli di condizionalità nella campagna precedente	Azienda assoggettata ai vincoli di condizionalità nella campagna precedente (campione preliminare)	1	1	1	0	0
2013	CGOA	Atto A2	Sostanze pericolose	P01 Gestione/utilizzo di sostanze pericolose:	Esistenza di macchine agricole in azienda	1	1	1	0	1





Anno	Campo condizi onalità	Atto/No rma	Descrizione atto/norma	Indicatore	Controllo	Applicabi lità: indic. Presenti disgiunti (0=NO, 1=SD)	Visual. In consult. web (0=NO, 1=SD)	Visual. Scheda di condiz. (0=NO, 1=SD)	Controllo amministrativo (0=NO, 1=SD)	Fattore di rischio (0=NO, 1=SD)
				carburanti, lubrificanti						
2013	CGOA	Atto A2	Sostanze pericolose	1 Utilizzo di fitofarmaci sulle colture aziendali	Esistenza di colture in azienda per le quali e' previsto l'utilizzo di fitofarmaci	1	1	1	0	1
2013	CGOA	Atto A2	Sostanze pericolose	1 Az. Che svolge attività agroindustriale prevalente sull'attività agricola e/o che trasforma materia prima proveniente dall'esterno per più di un terzo	Dato fornito dagli Organismi competenti	1	1	1	0	1
2013	CGOA	Atto A2	Sostanze pericolose	U01 1 Azienda con produzione vegetale	Esistenza di almeno una particella coltivata	1	1	1	0	0
2013	CGOA	Atto A3	Fanghi di depurazione	C01 1 Utilizzo di fanghi sui terreni aziendali	Esiste almeno una particella presente negli elenchi forniti dagli enti locali	1	1	1	0	0

SP



Anno	Campo condizionalità	Atto/Numero	Descrizione atto/norma	Indicatore	Controllo	Applicabilità: indici. Presenti disgiunti (0=NO, 1=SI)	Visual. In consult. web (0=NO, 1=SI)	Visual. Scheda di condiz. (0=NO, 1=SI)	Controllo amministrativo (0=NO, 1=SI)	Fattore di rischio (0=NO, 1=SI)
2013	CGOA	Atto A3	Fanghi di depurazione	1 Azienda segnalata dagli enti specializzati	Azienda segnalata dagli enti specializzati a seguito di controlli	1	0	0	0	1
2013	CGOA	Atto A4	Nitrati	1 Presenza allevamenti suini	Esistenza di almeno un allevamento di suini in azienda	1	1	1	0	1
2013	CGOA	Atto A4	Nitrati	1 Azienda zootecnica (presenza di almeno un allevamento diverso da acquacoltura)	Esistenza di almeno un allevamento aziendale, censito in BDN o indicato nel FA o in PSR, diversi da acquacoltura	1	1	1	0	1
2013	CGOA	Atto A4	Nitrati	1 Aziende con n° UBA > 100	N° di UBA medie/anno	1	0	0	0	1
2013	CGOA	Atto A4	Nitrati	1 Terreni dell'azienda ricadenti nelle zone appartenenti alle zone di vulnerabilità ai nitrati (ZVN)	Esistenza di almeno una particella in ZVN	1	1	1	0	0

FR

60



Anno	Campo condizionalità	Atto/Numero	Descrizione atto/norma	Indicatore	Controllo	Applicabilità: Presenti disgiunti (0=NO, 1=SI)	Visual. In consult. web (0=NO, 1=SI)	Visual. Scheda di condiz. (0=NO, 1=SI)	Controllo amministrativo (0=NO, 1=SI)	Fattore di rischio (0=NO, 1=SI)
2013	CGOA	Atto A4	Nitrati	S02 2 Terreni aziendali all'interno delle ZVN (zone vulnerabili ai nitrati) per almeno il 30% delle superfici aziendali	Esistenza di almeno il 30% di superfici aziendali in ZVN	1	0	0	0	1
2013	CGOA	RM FER (RM FERTILIZZANTI)	Gestione nitrati fuori dalle ZVN	A01 1 Presenza allevamenti suini	Esistenza di almeno un allevamento di suini in azienda	1	1	1	0	1
2013	CGOA	RM FER (RM FERTILIZZANTI)	Gestione nitrati fuori dalle ZVN	A08 1 Azienda zootecnica (presenza di almeno un allevamento diverso da acquacoltura)	Esistenza di almeno un allevamento aziendale, censito in BDN o indicato nel FA o in PSR, diversi da acquacoltura	1	1	1	0	1
2013	CGOA	RM FER (RM FERTILIZZANTI)	Gestione nitrati fuori dalle ZVN	C09 1 Aziende con n° UBA > 100	N° di UBA medio/anno	1	0	0	0	1

ES



Anno	Campo condizionalità	Atto/Nota	Descrizione atto/norma	Indicatore	Controllo	Applicabilità: indic. Presenti disgiunti (0=NO, 1=SI)	Visual. In consult. web (0=NO, 1=SI)	Visual. Scheda di condiz. (0=NO, 1=SI)	Controllo amministrativo (0=NO, 1=SI)	Fattore di rischio (0=NO, 1=SI)
2013	CGOA	RM FER (RM FERTILIZZANTI)	Gestione nitrati fuori dalle ZVN	1 U02 Azienda con misure agroambientali attive	Presentazione di una domanda SR per la 214	0	1	1	0	0
2013	CGOA	Atto A5	Natura 2000 - Direttiva Habitat	1 C02 Presenza di terrazzamenti	Dato fornito dagli Organismi competenti	1	1	1	0	1
2013	CGOA	Atto A5	Natura 2000 - Direttiva Habitat	2 C02 Presenza di terrazzamenti nel foglio catastale	Dato fornito dagli Organismi competenti	1	1	1	0	1
2013	CGOA	Atto A5	Natura 2000 - Direttiva Habitat	1 S03 Terreni aziendali all'interno delle sic (siti di interesse comunitario)	Esistenza di almeno una particella in sic	1	1	1	0	0
2013	CGOA	Atto A5	Natura 2000 - Direttiva Habitat	2 S03 Terreni aziendali all'interno dei sic (siti di interesse comunitario) in percentuale preponderante rispetto alle superfici	Esistenza di superfici in sic per la percentuale maggiore di distribuzione rispetto alle superfici aziendali	1	0	0	0	1

Anno	Campo condizionalità	Atto/Norma	Descrizione atto/norma	Indicatore	Controllo	Applicabilità: indici. Presenti disgiunti (0=NO, 1=SI)	Visual. In consult web (0=NO, 1=SI)	Visual. Scheda di condiz. (0=NO, 1=SI)	Controllo amministrativo (0=NO, 1=SI)	Fattore di rischio (0=NO, 1=SI)
				aziendali						
2013	CGOA	Atto A5	Natura 2000 - Direttiva Habitat	1	Aziende con superfici disattivate/messa a riposo	1	1	1	0	1
2013	CGOA	Atto A5	Natura 2000 - Direttiva Habitat	2	Aziende con superfici disattivate/messa a riposo in percentuale preponderante rispetto agli usi aziendali	1	0	0	0	1
2013	CGOA	Atto A5	Natura 2000 - Direttiva Habitat	4	Azienda con terreni investiti a pascoli permanenti, escluse le superfici inerbite softobosco	1	1	1	0	1
2013	CGOS	Atto A6	Identificazione e registrazione degli animali - suini	1	Presenza allevamenti suini	1	1	1	0	0

48




Anno	Campo condizionalità	Atto/ Norma	Descrizione atto/norma	Indicatore	Controllo	Applicabilità: indic. Presenti disgiunti (0=NO, 1=SI)	Visual. In consult. web (0=NO, 1=SI)	Visual. Scheda di condiz. (0=NO, 1=SI)	Controllo amministrativo (0=NO, 1=SI)	Fattore di rischio (0=NO, 1=SI)
2013	CGOS	Atto A7	Identificazione e registrazione degli animali - bovini	A02 1 Presenza allevamenti bovini/bufalini	Esistenza di almeno un allevamento di bovini/bufalini in azienda	1	1	1	0	0
2013	CGOS	Atto A7	Identificazione e registrazione degli animali - bovini	A02 2 Consistenza allevamenti bovini/bufalini fino a 10 capi	Esistenza di almeno un allevamento di bovini/bufalini in azienda con una consistenza fino a 10 capi	1	0	0	0	1
2013	CGOS	Atto A7	Identificazione e registrazione degli animali - bovini	A02 3 Consistenza allevamenti bovini/bufalini a partire da 100 capi	Esistenza di almeno un allevamento di bovini/bufalini in azienda con una consistenza a partire da 100 capi	1	0	0	0	1
2013	CGOS	Atto A7	Identificazione e registrazione degli animali - bovini	V10 01 Violazione intenzionale delle CGOS - atto a7 relativamente all'impegno di cui agli artt. 3 e 6 del decreto MIPAAF 29 luglio 2009 e s.m.i.	Proviene dal calcolo degli esiti della campagna	1	1	1	1	0

Handwritten signature or initials.



Anno	Campo condizionalità	Atto/No rima	Descrizione atto/norma	Indicatore	Controllo	Applicabilità: indici. Presenti disgiunti (0=NO, 1=SI)	Visual. In consult. web (0=NO, 1=SI)	Visual. Scheda di condiz. (0=NO, 1=SI)	Controllo amministrativo (0=NO, 1=SI)	Fattore di rischio (0=NO, 1=SI)
2013	CGOS	Atto A7	Identificazione e registrazione degli animali - bovini	V10 02	Violazione intenzionale reiterata delle CGOS - atto a7 relativamente all'impegno di cui agli artt. 3 e 6 del decreto MIPAAF 29 luglio 2009 e s.m.i.	1	1	1	1	0
2013	CGOS	Atto A8	Identificazione e registrazione degli animali - ovicapriini	A04 1	Presenza allevamenti ovicapriini	1	1	1	0	0
2013	CGOS	Atto A8	Identificazione e registrazione degli animali - ovicapriini	A04 2	Consistenza allevamenti ovicapriini fino a 50 capi	1	0	0	0	1
2013	CGOS	Atto A8	Identificazione e registrazione degli animali - ovicapriini	A04 3	Consistenza allevamenti ovicapriini a partire da 500 capi	1	0	0	0	1

UP

60



Anno	Campo condizi onalita	Atto/No rma	Descrizione atto/norma	Indicatore	Controllo	Applicabi lità: indic. Presenti disgiunti (0=NO, 1=SI)	Visual. In consult. web (0=NO, 1=SI)	Visual. Scheda di condiz. (0=NO, 1=SI)	Controllo amministrativo (0=NO, 1=SI)	Fattore di rischio (0=NO, 1=SI)
2013	CGOS	Atto A8	Identificazione e registrazione degli animali - ovicaprini	V11 01	Violazione intenzionale delle CGOS - atto a8 relativamente all'impegno di cui all'art. 4 del decreto MIPAAF 29 luglio 2009 e s.m.i.	1	1	1	1	0
2013	CGOS	Atto A8	Identificazione e registrazione degli animali - ovicaprini	V11 02	Violazione intenzionale reiterata delle CGOS - atto a8 relativamente all'impegno di cui all'art. 4 del decreto MIPAAF 29 luglio 2009 e s.m.i.	1	1	1	1	0
2013	CGOS	Atto B9	Prodotti fitosanitari	C05 3	Azienda con SAU > 50 ha	1	0	0	0	1

SP

LO



Anno	Campo condizionalità	Atto/ Norma	Descrizione atto/norma	Indicatore	Controllo	Applicabilità: indici. Presenti disgiunti (0=NO, 1=SI)	Visual. In consult. web (0=NO, 1=SI)	Visual. Scheda di condiz. (0=NO, 1=SI)	Controllo amministrativo (0=NO, 1=SI)	Fattore di rischio (0=NO, 1=SI)
2013	CGOS	Atto B9	Prodotti fitosanitari	P02 1 Utilizzo di fitofarmaci sulle colture aziendali	Esistenza di colture in azienda per le quali è previsto l'utilizzo di fitofarmaci	1	1	1	0	1
2013	CGOS	Atto B9	Prodotti fitosanitari	U01 1 Azienda con produzione vegetale	Esistenza di almeno una particella coltivata	1	1	1	0	0
2013	CGOS	Atto B9	Prodotti fitosanitari	U04 1 Azienda con presenza di colture ortofrutticole	Esistenza di colture ortofrutticole in azienda, da fa o atti amministrativi	1	1	1	0	1
2013	CGOS	Atto B9	Prodotti fitosanitari	U10 1 Azienda interessata dalla coltura di tabacco	Richiesta di aiuto per la coltura di tabacco	1	1	1	0	1
2013	CGOS	Atto B9	Prodotti fitosanitari	U12 1 Azienda interessata dalla coltura di vite	Presenza di coltura di vite	1	1	1	0	1
2013	CGOS	Atto B9	Prodotti fitosanitari	U13 1 Azienda interessata dalla coltura di agrumi	Presenza di coltura di agrumi	1	1	1	0	1
2013	CGOS	Atto B9	Prodotti fitosanitari	U15 1 Azienda interessata dalla coltura di frutta a guscio	Presenza di coltura di frutta a guscio	1	1	1	0	1

MP

60



Anno	Campo condizionalità	Atto/Numero	Descrizione atto/norma	Indicatore	Controllo	Applicabilità: indicatori disgiunti (0=NO, 1=SI)	Visual. In consult. web (0=NO, 1=SI)	Visual. Scheda di condiz. (0=NO, 1=SI)	Controllo amministrativo (0=NO, 1=SI)	Fattore di rischio (0=NO, 1=SI)
2013	CGOS	RM FIT (RM FITOFA RMACI)	Corretta taratura attrezzature di irradiazione	P02 1 Utilizzo di fitofarmaci sulle colture aziendali	Esistenza di colture in azienda per le quali è previsto l'utilizzo di fitofarmaci	1	1	1	0	1
2013	CGOS	RM FIT (RM FITOFA RMACI)	Corretta taratura attrezzature di irradiazione	U02 1 Azienda con misure agroambientali attive	Presentazione di una domanda SR per la 214	1	1	1	0	0
2013	CGOS	Atto B10	Prodotti ad azione ormonale	A01 1 Presenza allevamenti suini	Esistenza di almeno un allevamento di suini in azienda	1	1	1	0	0
2013	CGOS	Atto B10	Prodotti ad azione ormonale	A02 1 Presenza allevamenti bovini/bufalini	Esistenza di almeno un allevamento di bovini/bufalini in azienda	1	1	1	0	0
2013	CGOS	Atto B10	Prodotti ad azione ormonale	A04 1 Presenza allevamenti ovicapri	Esistenza di almeno un allevamento di ovicapri in azienda	1	1	1	0	0
2013	CGOS	Atto B10	Prodotti ad azione ormonale	A07 1 Azienda zootecnica (presenza allevamenti diversi da bovini, bufalini, ovicapri, suini e acquacoltura)	Esistenza di almeno un allevamento aziendale, censito in BDN o indicato nel FA o in PSR, diversi da bovini, bufalini, ovicapri, suini e acquacoltura	1	1	1	0	0

ES

60



Anno	Campo condizionalità	Atto/ Norma	Descrizione atto/norma	Indicatore	Controllo	Applicabilità: indicati presenti disgiunti (0=NO, 1=SI)	Visual. In consult. web (0=NO, 1=SI)	Visual. Scheda di condiz. (0=NO, 1=SI)	Controllo amministrativo (0=NO, 1=SI)	Fattore di rischio (0=NO, 1=SI)
2013	CGOS	Atto B10	Prodotti ad azione ormonale	V12 01 Violazione intenzionale delle CGOS - atto b10 relativamente all'impegno di cui agli artt. 3, 4 e 6 del decreto MIPAAF 29 luglio 2009 e s.m.i.	Proviene dal calcolo degli esiti della campagna	1	1	1	1	0
2013	CGOS	Atto B10	Prodotti ad azione ormonale	V12 02 Violazione intenzionale reiterata delle CGOS - atto b10 relativamente all'impegno di cui agli artt. 3, 4 e 6 del decreto MIPAAF 29 luglio 2009 e s.m.i.	Proviene dal calcolo degli esiti della campagna	1	1	1	1	0
2013	CGOS	Atto B11	Sicurezza alimentare e tracciabilità	A01 1 Presenza allevamenti suini	Esistenza di almeno un allevamento di suini in azienda	1	1	1	0	0

28

60



Anno	Campo condizi onalità	Atto/No rma	Descrizione atto/norma	Indicatore	Controllo	Applicabi lità: indic. Presenti disgiunti (0=NO, 1=SI)	Visual. In consult. web (0=NO, 1=SI)	Visual. Scheda di condiz. (0=NO, 1=SI)	Controllo amministrativo (0=NO, 1=SI)	Fattore di rischio (0=NO, 1=SI)
2013	CGOS	Atto B11	Sicurezza alimentare e tracciabilità	A02 1 Presenza allevamenti bovini/bufalini	Esistenza di almeno un allevamento di bovini/bufalini in azienda	1	1	1	0	0
2013	CGOS	Atto B11	Sicurezza alimentare e tracciabilità	A04 1 Presenza allevamenti ovicaprini	Esistenza di almeno un allevamento di ovicaprini in azienda	1	1	1	0	0
2013	CGOS	Atto B11	Sicurezza alimentare e tracciabilità	A06 1 Presenza di più specie animali	Esistenza di allevamenti in azienda di più specie animali (l'indicatore e' presente insieme ad almeno 2 indicatori di tipo a)	1	0	0	0	1
2013	CGOS	Atto B11	Sicurezza alimentare e tracciabilità	A07 1 Azienda zootecnica (presenza allevamenti diversi da bovini, bufalini, ovicaprini, suini e acquacoltura)	Esistenza di almeno un allevamento aziendale, censito in BDN o indicato nel fa o in PSR, diversi da bovini, bufalini, ovicaprini, suini e acquacoltura	1	1	1	0	0
2013	CGOS	Atto B11	Sicurezza alimentare e tracciabilità	C03 1 Azienda con produzione di uova	Dato fornito dagli Organismi competenti	1	1	1	0	1
2013	CGOS	Atto B11	Sicurezza alimentare e tracciabilità	C04 1 Azienda con produzione di latte	Dato fornito dagli Organismi competenti	1	1	1	0	1

UP 60



Anno	Campo condizionalità	Atto/Nota	Descrizione atto/norma	Indicatore	Controllo	Applicabilità: Presenti disgiunti (0=NO, 1=SI)	Visual. In consult. web (0=NO, 1=SI)	Visual. Scheda di condiz. (0=NO, 1=SI)	Controllo amministrativo (0=NO, 1=SI)	Fattore di rischio (0=NO, 1=SI)
2013	CGOS	Atto B11	Sicurezza alimentare e tracciabilità	C05	Azienda con superficie agricola presente nel fa (esclusi i boschi e i pascoli) > 50 ha	1	0	0	0	1
2013	CGOS	Atto B11	Sicurezza alimentare e tracciabilità	U01	Azienda con produzione vegetale	1	1	1	0	0
2013	CGOS	Atto B11	Sicurezza alimentare e tracciabilità	U04	Aziende con superfici investite a frutteti/ortaggi in percentuale preponderante rispetto agli usi aziendali	1	0	0	0	1
2013	CGOS	Atto B11	Sicurezza alimentare e tracciabilità	U05	Azienda con presenza di colture foraggere o da granella	1	1	1	0	1
2013	CGOS	Atto B11	Sicurezza alimentare e tracciabilità	V13	Violazione intenzionale delle CGOS - atto b11 relativamente all'impegno di	1	1	1	1	0

MP
60



Anno	Campo condizi onalità	Atto/No rma	Descrizione atto/norma	Indicatore	Controllo	Applicabi lità: indic. Presenti disgiunti (0=NO, 1=SI)	Visual. In consult. web (0=NO, 1=SI)	Visual. Scheda di condiz. (0=NO, 1=SI)	Controllo amministrativo (0=NO, 1=SI)	Fattore di rischio (0=NO, 1=SI)
2013	CGOS	Atto B11	Sicurezza alimentare e tracciabilità	V13 cui agli artt. 3, 4 e 6 del decreto MIPAAF 29 luglio 2009 e s.m.i.	Controllo Proviene dal calcolo degli esiti della campagna	1	1	1	1	0
2013	CGOS	Atto B12	BSE - encefalopatie	A02 1 Presenza allevamenti bovini/bufalini	Esistenza di almeno un allevamento di bovini/bufalini in azienda	1	1	1	0	0
2013	CGOS	Atto B13	Afta epizootica	A01 1 Presenza allevamenti suini	Esistenza di almeno un allevamento di suini in azienda	1	1	1	0	0

20

60



Anno	Campo condizionalità	Atto/Numero	Descrizione atto/norma	Indicatore	Controllo	Applicabilità: indicatori disgiunti (0=NO, 1=SI)	Visual. In consult. web (0=NO, 1=SI)	Visual. Scheda di condiz. (0=NO, 1=SI)	Controllo amministrativo (0=NO, 1=SI)	Fattore di rischio (0=NO, 1=SI)
2013	CGOS	Atto B14	Malattia vescicolare dei suini	A01 Presenza allevamenti suini	Esistenza di almeno un allevamento di suini in azienda	1	1	1	0	0
2013	CGOS	Atto B15	Febbre catarrale degli ovini - lingua blu	A04 Presenza allevamenti ovicaprini	Esistenza di almeno un allevamento di ovicaprini in azienda	1	1	1	0	0
2013	CGOB	Atto C16	Benessere dei vitelli	A02 Presenza allevamenti bovini/bufalini	Esistenza di almeno un allevamento di bovini/bufalini in azienda	1	1	1	0	0
2013	CGOB	Atto C17	Benessere dei suini	A01 Presenza allevamenti suini	Esistenza di almeno un allevamento di suini in azienda	1	1	1	0	0
2013	CGOB	Atto C18	Benessere degli animali da allevamento	A01 Presenza allevamenti suini	Esistenza di almeno un allevamento di suini in azienda	1	1	1	0	0
2013	CGOB	Atto C18	Benessere degli animali da allevamento	A02 Presenza allevamenti bovini/bufalini	Esistenza di almeno un allevamento di bovini/bufalini in azienda	1	1	1	0	0
2013	CGOB	Atto C18	Benessere degli animali da allevamento	A04 Presenza allevamenti ovicaprini	Esistenza di almeno un allevamento di ovicaprini in azienda	1	1	1	0	0



Anno	Campo condizi onalità	Atto/No rma	Descrizione atto/norma	Indicatore	Controllo	Applicabi lità: indic. Presenti disgiunti (0=NO, 1=SI)	Visual. In consult. web (0=NO, 1=SI)	Visual. Scheda di condiz (0=NO, 1=SI)	Controllo amministrativo (0=NO, 1=SI)	Fattore di rischio (0=NO, 1=SI)
2013	CGOB	Atto C18	Benessere degli animali da allevamento	1 Azienda zootecnica (presenza allevamenti diversi da bovini, bufalini, ovicapriini, suini)	Esistenza di almeno un allevamento aziendale, censito in BDN o indicato nel fa o in PSR, diversi da bovini, bufalini, ovicapriini, suini	1	1	1	0	0
2013	BCAA	Standar d 1.1	Gestione minima delle terre	1 Presenza di terrazzamenti	Dato fornito dagli Organismi competenti	1	1	1	0	1
2013	BCAA	Standar d 1.1	Gestione minima delle terre	1 Azienda con produzione vegetale	Esistenza di almeno una particella coltivata	1	1	1	0	0
2013	BCAA	Standar d 1.1	Gestione minima delle terre	1 Azienda con maggiore percentuale di terreni investiti a colture primaverili	Esistenza di superfici investite a colture primaverili per la percentuale maggiore di distribuzioni rispetto agli utilizzi vegetali aziendali	1	1	1	0	1
2013	BCAA	Standar d 1.1	Gestione minima delle terre	2 Azienda con maggiore percentuale di terreni investiti a seminativi nelle zone rischio	Esistenza di superfici investite a seminativi per la percentuale maggiore di distribuzioni rispetto agli utilizzi vegetali aziendali	1	1	1	0	1

UP




Anno	Campo condizionalità	Atto/Norma	Descrizione atto/norma	Indicatore	Controllo	Applicabilità: indicatori Presenti disgiunti (0=NO, 1=SI)	Visual. In consult. web (0=NO, 1=SI)	Visual. Scheda di condiz. (0=NO, 1=SI)	Controllo amministrativo (0=NO, 1=SI)	Fattore di rischio (0=NO, 1=SI)
2013	BCAA	Standard 1.2	Copertura minima del suolo	1 Presenza di terrazzamenti	Dato fornito dagli Organismi competenti	1	1	1	0	1
2013	BCAA	Standard 1.2	Copertura minima del suolo	2 Azienda con produzione vegetale (escluse superfici a riposo)	Esistenza di almeno una particella coltivata	1	1	1	0	0
2013	BCAA	Standard 1.2	Copertura minima del suolo	1 Azienda con maggiore percentuale di terreni investiti a colture primaverili	Esistenza di superfici investite a colture primaverili per la percentuale maggiore di distribuzione rispetto agli utilizzi vegetali aziendali	1	1	1	0	1
2013	BCAA	Standard 1.2	Copertura minima del suolo	2 Azienda con maggiore percentuale di terreni investiti a seminativi nelle zone a rischio	Esistenza di superfici investite a seminativi per la percentuale maggiore di distribuzione rispetto agli utilizzi vegetali aziendali	1	1	1	0	1
2013	BCAA	Standard 1.3	Mantenimento dei terrazzamenti	1 Presenza di terrazzamenti	Dato fornito dagli Organismi competenti	1	1	1	0	1

FR

63



Anno	Campo condizionalità	Atto/ Norma	Descrizione atto/norma	Indicatore	Controllo	Applicabilità: Presenti disgiunti (0=NO, 1=SI)	Visual. In consult. web. (0=NO, 1=SI)	Visual. Scheda di condiz. (0=NO, 1=SI)	Controllo amministrativo (0=NO, 1=SI)	Fattore di rischio (0=NO, 1=SI)
2013	BCAA	Standard d 1.3	Mantenimento dei terrazzamenti	U01 Azienda con produzione vegetale	Esistenza di almeno una particella coltivata	1	1	1	0	0
2013	BCAA	Standard d 1.3	Mantenimento dei terrazzamenti	U06 Azienda con maggiore percentuale di terreni investiti a colture primaverili	Esistenza di superfici investite a colture primaverili per la percentuale maggiore di distribuzione rispetto agli utilizzi vegetali aziendali	1	1	1	0	1
2013	BCAA	Standard d 1.3	Mantenimento dei terrazzamenti	U08 Azienda con maggiore percentuale di terreni investiti a seminativi nelle zone a rischio	Esistenza di superfici investite a seminativi per la percentuale maggiore di distribuzione rispetto agli utilizzi vegetali aziendali	1	1	1	0	1
2013	BCAA	Standard d 2.1	Gestione delle stoppie	U03 Aziende con superfici disattivate/messa a riposo	Esistenza di almeno una particella disattivata/messa a riposo	1	1	1	0	0
2013	BCAA	Standard d 2.1	Gestione delle stoppie	U07 Azienda con maggiore percentuale di terreni investiti a colture autunno-vernine	Esistenza di superfici investite a colture autunno-vernine per la percentuale maggiore di distribuzione rispetto agli utilizzi vegetali aziendali da considerare in caso di insufficienza di aziende	1	1	1	0	1

AS

ES



Agenzia
per le Erogazioni
in Agricoltura

Anno	Campo condizionalità	Atto/Norma	Descrizione atto/norma	Indicatore	Controllo	Applicabilità: indicatori presenti	Visual. In consult. web	Visual. Scheda di condiz.	Controllo amministrativo	Fattore di rischio
2013	BCAA	Standard 2.1	Gestione delle stoppie	2	Azienda con maggiore percentuale di terreni investiti a colture autunno-vernine, con presenza di grano	produttrici di grano	1	1	0	1
2013	BCAA	Standard 2.1	Gestione delle stoppie	3	Azienda con terreni investiti a seminativi	Esistenza di superfici investite a seminativi	1	1	0	0
2013	BCAA	Standard 2.1	Gestione delle stoppie	01	Violazione intenzionale delle bcaa-standard 2.1 relativamente all'impegno di cui all'art. 10 del decreto MIPAAF 29 luglio 2009 e s.m.i.	Proviene dal calcolo degli esiti della campagna	1	1	1	0

Handwritten initials/signature.



Anno	Campo condizionalità	Atto/Norma	Descrizione atto/norma	Indicatore	Controllo	Applicabilità: indic. Presenti disgiunti (0=NO, 1=SI)	Visual. In consult. web (0=NO, 1=SI)	Visual. Scheda di condiz. (0=NO, 1=SI)	Controllo amministrativo (0=NO, 1=SI)	Fattore di rischio (0=NO, 1=SI)
2013	BCAA	Standard d 2.1	Gestione delle stoppie	V06 02 Violazione intenzionale reiterata delle bcaa-standard 2.1 relativamente all'impegno di cui all'art. 10 del decreto MIPAAF 29 luglio 2009 e s.m.i.	Proviene dal calcolo degli esiti della campagna	1	1	1	1	0
2013	BCAA	Standard d 2.2	Avvicendamento delle colture	U07 1 Azienda con maggiore percentuale di terreni investiti a colture autunno-vernine	Esistenza di superfici investite a colture autunno-vernine per la percentuale maggiore di distribuzione rispetto agli utilizzi vegetali aziendali da considerare in caso di insufficienza di aziende produttrici di grano	1	1	1	0	1
2013	BCAA	Standard d 2.2	Avvicendamento delle colture	U07 2 Azienda con maggiore percentuale di terreni investiti a colture autunno-vernine, con presenza di grano	Esistenza di superfici investite a colture autunno-vernine, con presenza di grano per la percentuale maggiore di distribuzione rispetto agli utilizzi vegetali aziendali	1	1	1	0	1

Handwritten initials/signature.



Anno	Campo condizi onalita	Aifo/No rima	Descrizione atto/norma	Indicatore	Controllo	Applicabi lita: Presenti disgiunti (0=NO, 1=SI)	Visual. In consult. web (0=NO, 1=SI)	Visual. Scheda di condiz. (0=NO, 1=SI)	Controllo amministrativo (0=NO, 1=SI)	Fattore di rischio (0=NO, 1=SI)
2013	BCAA	Standar d 2.2	Avvicendamento delle colture	U08 3 Azienda con terreni investiti a seminativi	Esistenza di superfici investite a seminativi	1	1	1	0	0
2013	BCAA	Standar d 2.2	Avvicendamento delle colture	V07 01 Violazione intenzionale delle bcaa-standard 2.2 relativamente all'impegno di cui all'art. 10 del decreto MIPAAF 29 luglio 2009 e s.m.i.	Proviene dal calcolo degli esiti della campagna	1	1	1	1	0
2013	BCAA	Standar d 2.2	Avvicendamento delle colture	V07 02 Violazione intenzionale reiterata delle bcaa-standard 2.2 relativamente all'impegno di cui all'art. 10 del decreto MIPAAF 29 luglio 2009 e s.m.i.	Proviene dal calcolo degli esiti della campagna	1	1	1	1	0

UP




Anno	Campo condizi onalità	Atto/No rma	Descrizione atto/norma	Indicatore	Controllo	Applicabi lità: indit. Presenti disgiunti (0=NO, 1=SI)	Visual. In consult. web (0=NO, 1=SI)	Visual. Scheda di condiz. (0=NO, 1=SI)	Controllo amministrativo (0=NO, 1=SI)	Fattore di rischio (0=NO, 1=SI)
2013	BCAA	Standar d 3.1	Uso adeguato delle macchine	1 Azienda con produzione vegetale	Esistenza di almeno una particella coltivata	1	1	1	0	0
2013	BCAA	Standar d 3.1	Uso adeguato delle macchine	1 Azienda con maggiore percentuale di terreni investiti a seminativi	Esistenza di superfici investite a seminativi per la percentuale maggiore di distribuzione rispetto agli utilizzi vegetali aziendali	1	1	1	0	1
2013	BCAA	Standar d 3.1	Uso adeguato delle macchine	2 Azienda con maggiore percentuale di terreni investiti a seminativi nelle zone a rischio	Esistenza di superfici investite a seminativi per la percentuale maggiore di distribuzione rispetto agli utilizzi vegetali aziendali	1	1	1	0	1
2013	BCAA	Standar d 4.1	Protezione del pascolo permanente	1 Azienda con maggiore percentuale di terreni investiti a pascoli permanenti (prati e pascoli, naturali o seminativi-senza tare)	Esistenza di superfici investite a pascoli permanenti (prati e pascoli, naturali o seminativi-senza tare) per la percentuale maggiore di distribuzione rispetto agli utilizzi vegetali aziendali	1	1	1	0	1

MD

60



Anno	Campo condizionalità	Atto/Numero	Descrizione atto/norma	Indicatore	Controllo	Applicabilità: Presenti disgiunti (0=NO, 1=SI)	Visual: In consult. web (0=NO, 1=SI)	Visual: Scheda di condiz. (0=NO, 1=SI)	Controllo amministrativo (0=NO, 1=SI)	Fattore di rischio (0=NO, 1=SI)
2013	BCAA	Standard d 4.1	Protezione del pascolo permanente	U09 2 Azienda con maggiore percentuale di terreni investiti a pascoli permanenti (prati e pascoli, naturali o seminati-senza tare) nelle zone a rischio	Esistenza di superfici investite a pascoli permanenti (prati e pascoli, naturali o seminati-senza tare) per la percentuale maggiore di distribuzione rispetto agli utilizzi vegetali aziendali	1	1	1	0	1
2013	BCAA	Standard d 4.1	Protezione del pascolo permanente	U09 3 Azienda con terreni investiti a pascoli permanenti	Esistenza di superfici investite a pascoli permanenti	1	1	1	0	0
2013	BCAA	Standard d 4.1	Protezione del pascolo permanente	V08 01 Violazione intenzionale delle bcaa-standard 4.1 relativamente all'impegno di cui all'art. 4 del decreto MIPAAF 29 luglio 2009 e s.m.i.	Proviene dal calcolo degli esiti della campagna	1	1	1	1	0

MS



Anno	Campo condizionalità	Atto/Numero	Descrizione atto/norma	Indicatore	Controllo	Applicabilità: indicatori presenti disgiuntivi (0=NO, 1=SI)	Visual. In consult. web (0=NO, 1=SI)	Visual. Scheda di condiz. (0=NO, 1=SI)	Controllo amministrativo (0=NO, 1=SI)	Fattore di rischio (0=NO, 1=SI)
2013	BCAA	Standard d 4.1	Protezione del pascolo permanente	Violazione intenzionale reiterata delle bcaa-standard 4.1 relativamente all'impegno di cui all'art. 4 del decreto MIPAAF 29 luglio 2009 e s.m.i.	Proviene dal calcolo degli esiti della campagna	1	1	1	1	0
2013	BCAA	Standard d 4.2	Contenimento vegetazione indesiderata	Azienda con presenza di colture ortofrutticole	Esistenza di colture ortofrutticole in azienda, da fatti amministrativi	1	1	1	0	0
2013	BCAA	Standard d 4.2	Contenimento vegetazione indesiderata	Azienda con presenza di colture foraggere o da granella	Esistenza di colture foraggere o da granella in azienda, da fatti amministrativi	1	1	1	0	0
2013	BCAA	Standard d 4.2	Contenimento vegetazione indesiderata	Azienda con terreni investiti a seminativi	Esistenza di superfici investite a seminativi	1	1	1	0	0
2013	BCAA	Standard d 4.2	Contenimento vegetazione indesiderata	Azienda interessata dalla coltura di	Richiesta di aiuto per la coltura di tabacco	1	1	1	0	0

Handwritten signature/initials.



Anno	Campo condizionalità	Atto/Numero	Descrizione atto/norma	Indicatore	Controllo	Applicabilità: Presenti disgiunti (0=NO, 1=SI)	Visual. In consult. web (0=NO, 1=SI)	Visual. Scheda di condiz. (0=NO, 1=SI)	Controllo amministrativo (0=NO, 1=SI)	Fattore di rischio (0=NO, 1=SI)
				tabacco						
2013	BCAA	Standard 4.2	Contenimento vegetazione indesiderata	1	Azienda interessata dalla coltura di agrumi	1	1	1	0	0
2013	BCAA	Standard 4.2	Contenimento vegetazione indesiderata	1	Azienda interessata dalla coltura di frutta a guscio	1	1	1	0	0
2013	BCAA	Standard 4.3	Mantenimento degli oliveti e dei vigneti	1	Azienda interessata dalla coltura di vite	1	1	1	0	0
2013	BCAA	Standard 4.3	Mantenimento degli oliveti e dei vigneti	2	Azienda interessata dalla coltura di vite nelle zone rischio	1	1	1	0	1
2013	BCAA	Standard 4.3	Mantenimento degli oliveti e dei vigneti	1	Azienda interessata dalla coltura di olivo	1	1	1	0	0
2013	BCAA	Standard 4.3	Mantenimento degli oliveti e dei vigneti	01	Violazione intenzionale delle bcaa-standard 4.3	1	1	1	1	0

LRP

LRP



Anno	Campo condizi onalità	Atto/No rma	Descrizione atto/norma	Indicatore	Controllo	Applicabi lità: indic. Presenti disgiunti (0=NO, 1=SI)	Visual. In consult. web (0=NO, 1=SI)	Visual. Scheda di condiz. (0=NO, 1=SI)	Controllo amministrativo (0=NO, 1=SI)	Fattore di rischio (0=NO, 1=SI)
2013	BCAA	Standar d 4.3	Mantenimento degli oliveti e dei vigneti	relativamente all'impegno di cui all'art. 5 del decreto MIPAAF 29 luglio 2009 e s.m.i. 02	Proviene dal calcolo degli esiti della campagna	1	1	1	1	0
2013	BCAA	Standar d 4.4	Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio	1	Esistenza di almeno una particella coltivata	1	1	1	0	0
2013	BCAA	Standar d 4.4	Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio	1	Azienda con terreni agricoli sui quali siano vigenti disposizioni regionali inerenti	1	1	1	0	1

LD

LD



Anno	Campo condizionalità	Atto/Numero	Descrizione atto/norma	Indicatore	Controllo	Applicabilità: Presenti disgiunti (0=NO, 1=SI)	Visual. In consult. web (0=NO, 1=SI)	Visual. Scheda di condiz. (0=NO, 1=SI)	Controllo amministrativo (0=NO, 1=SI)	Fattore di rischio (0=NO, 1=SI)
				la tutela del paesaggio (ove previsto)						
2013	BCAA	Standard d 4.5	Divieto di estirpazione degli olivi	1	Azienda con produzione vegetale	1	1	1	0	0
2013	BCAA	Standard d 4.6	Densità di bestiame minime e/o regimi adeguati	3	Azienda con terreni investiti a pascoli permanenti	1	1	1	0	0
2013	BCAA	Standard d 5.1	Autorizzazione utilizzo dell'acqua irrigua	1	Azienda con produzione vegetale	1	1	1	0	0
2013	BCAA	Standard d 5.1	Autorizzazione utilizzo dell'acqua irrigua	2	Aziende con superfici investite a frutteti/ortaggi in percentuale preponderante rispetto agli usi aziendali	1	0	0	0	1
2013	BCAA	Standard d 5.1	Autorizzazione utilizzo dell'acqua irrigua	1	Azienda con maggiore percentuale di	1	1	1	0	1

MP

ES



Anno	Campo condizionalità	Atto/ Norma	Descrizione atto/norma	Indicatore	Controllo	Applicabilità: indicatori disgiunti (0=NO, 1=SI)	Visual. In consult. web (0=NO, 1=SI)	Visual. Scheda di condiz. (0=NO, 1=SI)	Controllo amministrativo (0=NO, 1=SI)	Fattore di rischio (0=NO, 1=SI)
				terreni investiti a colture primaverili	distribuzione rispetto agli utilizzi vegetali aziendali					
2013	BCAA	Standard 5.2	Fasce tampone	1 Azienda con produzione vegetale	Esistenza di almeno una particella coltivata	1	1	1	0	0
2013	BCAA	Standard 5.2	Fasce tampone	2 Aziende con superfici investite a frutteti/ortaggi in percentuale preponderante rispetto agli usi aziendali	Esistenza di superfici investite a frutteti/ortaggi per la percentuale maggiore di distribuzione rispetto agli utilizzi vegetali aziendali	1	0	0	0	1
2.013	BCAA	Standard 5.2	Fasce tampone	1 Azienda con maggiore percentuale di terreni investiti a colture primaverili	Esistenza di superfici investite a colture primaverili per la percentuale maggiore di distribuzione rispetto agli utilizzi vegetali aziendali	1	1	1	0	1

Allegato 9. Schema di dettaglio per il calcolo dell'esito di condizionalità.

CALCOLO DEGLI ESITI

Il meccanismo di calcolo delle riduzioni applicabili a seguito del riscontro di violazioni rispetto agli atti ed agli standard della condizionalità è determinato in funzione di quanto riportato nei Reg. CE 73/2009, artt. 23 e 24 e Reg. CE 1122/09, artt. 70, 71 e 72.

La Regolamentazione comunitaria relativa alla condizionalità stabilisce una differenza nell'applicazione delle riduzioni, in funzione della natura delle infrazioni, se commesse per negligenza, con o senza reiterazione (art. 71 Reg. (CE) 1122/09), oppure intenzionalmente (art. 72 Reg. (CE) 1122/09).

Di conseguenza, la trattazione dei meccanismi di calcolo ed applicazione delle riduzioni è suddiviso in due parti, coerentemente con questa impostazione.

La base di calcolo delle percentuali di riduzione applicabili è l'importo complessivo di:

- pagamenti diretti;
 - indennità e dei pagamenti di cui all'art. 36, lettera a), punti da i) a v) e lettera b), punti i), iv) e v) del Reg. (CE) 1698/05;
 - pagamenti ai sensi degli articoli 85 septdecies, 103 octodecies e 103 novodecies del Reg. (CE) 1234/07;
- secondo le modalità descritte negli articoli 70 (8), 71 e 72 del Reg. (CE) 1122/09 e nell'art. 21 del Reg. (UE) 65/2011.

Secondo quanto stabilito dagli artt. 19 e 21 del Reg. (UE) 65/2011, e richiamato dalla nota del MIPAAF 13026 del 16 giugno 2011, le riduzioni per i beneficiari dei pagamenti di cui all'art. 36 lett. a) punto iv), del reg 1698/2005 e smi calcolate a seguito della rilevazione di non conformità ai Requisiti Minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari, siano esse commesse per negligenza, per intenzionalità o reiterate, sono applicate esclusivamente all'importo complessivo degli aiuti di cui all'art. 36, lettera a), punti da i) a v), ed all'articolo 36, lettera b), punti i), iv) e v) del Reg. (CE) 1698/2005 (corrispondenti alle misure 211, 212, 213, 214, 215, 221, 224 e 225 dei Programmi di Sviluppo Rurale), che è stato o sarà erogato al beneficiario in base alle domande di pagamento che ha presentato o presenterà nel corso dell'anno civile in cui è stata commessa l'infrazione rilevata.

Pertanto i risultati dei controlli effettuati sugli atti RM FER e RM FIT concorreranno alla determinazione dell'esito da applicare sul II pilastro della Condizionalità, mentre saranno esclusi dalla determinazione dell'esito da applicare sul I pilastro della Condizionalità.

Nel caso in cui il produttore convocato per il controllo non si presenti, e non si tratti di un caso di forza maggiore, si ha l'applicazione della percentuale di riduzione del 100%, ma solo se il controllo è di condizionalità; la riduzione del 100% non si applica nel caso in cui il controllo sia di ammissibilità.

CALCOLO DELLE RIDUZIONI PER INFRAZIONI PER NEGLIGENZA SENZA REITERAZIONE

Il procedimento per la definizione del calcolo della riduzione applicabile è il seguente:

- ove non sia indicato diversamente, i parametri di portata, gravità e durata per le infrazioni commesse per negligenza assumono un valore pari a 3 (tre), corrispondente all'applicazione

di una riduzione pari al 3%, così come specificato dall'art. 71 (1) del Regolamento CE 1122/2009;

- in relazione alle caratteristiche delle infrazioni riscontrate per ogni Atto o Norma, descritte nella Circolare AGEA di Condizionalità, i parametri di condizionalità possono assumere un livello basso, medio o alto, corrispondente ai valori 1, 3 o 5, rispettivamente;
- una volta quantificati i tre indici per ogni Norma o Atto interessato dalla violazione, si sommano i tre valori corrispondenti e si passa alla media aritmetica per ottenere un unico punteggio medio;
- in base a quanto stabilito dall'art. 71 (6) Reg. (CE) n. 1122/09, si sommano i punteggi medi ottenuti per ogni infrazione riscontrata in ciascun campo di condizionalità, pervenendo così ad un punteggio totale riferito a quel campo di condizionalità;
- il punteggio ottenuto, per ogni campo di condizionalità, si confronta con la seguente griglia di valori per ottenere la riduzione applicabile per ogni campo di condizionalità:

Classe	Punteggio	Riduzione %
I	Uguale o superiore a 1,00 e inferiore a 3,00	1%
II	Uguale o superiore a 3,00 e inferiore a 5,00	3%
III	Uguale o superiore a 5,00	5%

Esempio 1: azienda con infrazioni su Atto A2 e Norma 4

Atto/ Norma	Campo di condiz.	Portata	Gravità	Durata	Valore medio	Somma valori medi per campo	Classe	Riduzione per il campo di condizionalità
Atto A2	CGOA	5	5	3	4,3	4,3	II	3%
Norma 4	BCAA	1	1	3	1,67	1,67	I	1%

Esempio 2: azienda con infrazioni su Atto B9 e Atto B11

Atto/ Norma	Campo di condiz.	Portata	Gravità	Durata	Valore medio	Somma valori medi per campo	Classe	Riduzione per il campo di condizionalità
Atto B9	CGOS	5	5	5	5	7,33	III	5%
Atto B11	CGOS	3	1	3	2,33			

Una volta definita la riduzione applicabile per ogni campo di condizionalità, sono sommate le percentuali ottenute e confrontate con il limite fissato dall'art. 71 del Reg.(CE) 1122/09, paragrafi da 1 a 4, che stabilisce che la riduzione massima applicabile, in funzione di violazioni dovute a negligenza, non può superare il 5% dell'importo complessivo dei pagamenti soggetti alla condizionalità.

Esempio 3: azienda con più infrazioni per negligenza in diversi campi di condizionalità

Atto/ Norma	Campo di condizionalità	Portata	Gravità	Durata	Valore medio	Somma valori medi per campo di condizionalità	Classe	Riduzione per il campo di condizionalità	Riduzione per negligenza per

									azienda
Atto B9	CGOS	5	5	5	5	7,33	III	5%	5% (*)
Atto B11	CGOS	3	1	3	2,33				
Atto A2	CGOA	5	5	3	4,3	4,3	II	3%	
Norma 4	BCAA	1	1	3	1,67	1,67	I	1%	

(*) applicazione del tetto per le infrazioni per negligenza (art. 71 (4) Regolamento CE 1122/2009)

Le percentuali di riduzione così definite sono applicate all'importo complessivo dei pagamenti, che sono stati o che dovrebbero essere erogati all'agricoltore in base alle domande di aiuto che ha presentato o che intende presentare nel corso dell'anno civile in cui è stata commessa l'infrazione rilevata, secondo quanto disposto dall'art. 23 del Reg. 73/2009, dagli artt. 71 e 72 del Reg. (CE) 1122/09 e dall'art. 19 del Reg. (UE) 65/2011.

CALCOLO DELLE RIDUZIONI PER NEGLIGENZA CON REITERAZIONE

Si ha reiterazione dell'infrazione quando il medesimo atto, requisito o standard viene violato due o più volte nel corso dell'anno o dei due anni successivi alla prima determinazione (cfr. Reg. (CE) 1122/09, art. 71, paragrafo 5) oppure nel caso in cui sia prescritta all'azienda un'azione correttiva o un impegno di ripristino e l'azienda non li realizza nei termini previsti.

Ove non indicato diversamente, nei casi di inadempienza di importanza minore il valore dei parametri di portata, gravità e durata assume un valore pari a 1.

Di conseguenza, al fine del corretto calcolo della riduzione per reiterazione derivante da mancata realizzazione dell'azione correttiva prescritta, il valore della riduzione da triplicare è pari all'1%.

1. Prima reiterazione

A norma di regolamento, la prima reiterazione della violazione provoca l'innalzamento dal 5% al 15% del livello massimo di riduzione applicabile ai sensi della condizionalità e la moltiplicazione della riduzione applicata nell'anno per un fattore 3 (tre).

N.B.: in relazione ai diversi casi che si possono verificare, la % di riduzione da moltiplicare per 3 sarà pari a:

- % calcolata per l'ultima infrazione riscontrata – infrazione ripetuta riscontrata in anni diversi;
- % applicabile all'infrazione che ha generato la necessità dell'intervento correttivo – infrazione ripetuta dovuta alla mancata esecuzione degli interventi correttivi (azioni correttive o impegni di ripristino).

Nel caso in cui il calcolo delle riduzioni raggiunga o ecceda il 15% nell'ambito del campo di condizionalità, la riduzione applicata sarà comunque del 15%, ma l'agricoltore sarà soggetto ad un avvertimento, sotto forma di ammonizione, che lo avvisa che, in caso di ulteriore accertamento delle stesse infrazioni, queste saranno considerate intenzionali.

N.B.: il sistema dovrà mantenere memoria della % applicabile all'azienda per ogni infrazione ripetuta a monte dell'applicazione del tetto del 15%, in quanto tale % non decurtata sarà triplicata in caso di ulteriore reiterazione, senza applicazione di ulteriori tetti.

Esempio 4: azienda con infrazione ripetuta a causa di impegno di ripristino non eseguito

Atto/ Norma	Campo di condizionalità	Portata	Gravità	Durata	Valore medio	Classe	% Riduzione applicabile	Riduzione per infrazione ripetuta
Atto B9	CGOS	1	1	3	1,7	I	1%	3%

2. Seconda reiterazione

La seconda reiterazione della violazione, riscontrata nel corso dei due anni successivi alla rilevazione della prima provoca la moltiplicazione della riduzione applicata nell'anno precedente per un ulteriore fattore 3 (tre).

Anche in questo caso il limite massimo di riduzione applicabile è il 15% e in caso questo limite sia raggiunto o superato nell'ambito del campo di condizionalità, alla riduzione massima sarà associata l'ammonizione descritta più sopra.

Esempio 5: Azienda con la seguente situazione:

Atto A8 (CGOS): infrazione ripetuta per 2 volte (obbligo di ripristino non eseguito) = $(3\% * 3) * 3 = 27\%$, riportata al tetto massimo del 15% con ammonizione

Campo di condizionalità CGOS

Atto/Norma	Portata	Gravità	Durata	Valore medio	Reiterazione		Intenzionalità		Inadempienza minore	Azione correttiva	Obbligo ripristino
					Numero	Presenza ammoniz.	Presente	Tipo			
Atto A8 - Identificazione e registrazione degli animali -	Alta	Bassa	Media	3.0	2	si	no		no	non richiesta	non eseguito

Campo di Condizionalità	di Pilastro	Negligenza senza reiterazione			Negligenza con reiterazione			Intenzionalità			% riduzione
		Punteggio	Classe di punteggio	% di riduzione	Punteggio	Classe di punteggio	% di riduzione	Presenza	% di riduzione	Progressivo di accertamento	
CGOS - CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI SANITA'	1	0.0	0	0%	3.0	2	27%	no	0%	0	15%
	2	0.0	0	0%	3.0	2	27%	no	0%	0	15%

Prod. non pres. (art.26(2) Reg.CE 1122/09)	Contr. impedito dal Prod.	Ammoniz. Pilastro	% Rid. I Pilastro	Ammoniz. II Pilastro	% Rid. II Pilastro
no	no	si	15%	si	15%

CG
MP

CALCOLO DELLE RIDUZIONI PER INTENZIONALITÀ

In applicazione di quanto stabilito dall'art. 72 (1) del Reg. (CE) 1122/09, in caso di infrazione intenzionale per un determinato atto o standard la riduzione applicabile al complesso degli aiuti diretti è stabilita nel 20%. Oltre a ciò, secondo quanto disposto dall'art. 72 (2) del Reg. (CE) 1122/09, l'azienda è esclusa dal regime di aiuti a cui si riferisce l'infrazione, per l'anno in questione, secondo quanto previsto dall'Allegato 3 del DM 30125/2009 e smi.

Esempio 6: Azienda con la seguente situazione:

Atto B9 (CGOS): infrazione intenzionale = 20%

Atto B11 (CGOS): infrazione per negligenza = 3% ricompreso nella riduzione per intenzionalità all'interno del campo di condizionalità

Campo di condizionalità CGOS

Atto/Norma	Portata	Gravità	Durata	Valore medio	Reiterazione		Intenzionalità		Inadempienza minore	Azione correttiva	Obbligo ripristino
					Numero	Presenza ammoniz.	Presente	Tipo			
Atto B11 - Sicurezza alimentare e tracciabilità	Media	Media	Media	3.0	0	no	no		no	non richiesta	eseguito
Atto B9 - Prodotti fitosanitari		Alta	Alta	5.0	0	no	si	Intenzionalità riscontrata dagli Enti di controllo	no	non richiesta	eseguito

Campo di Condizionalità	di Pilastro	Negligenza senza reiterazione			Negligenza con reiterazione			Intenzionalità			% riduzione
		Punteggio	Classe di punteggio	% di riduzione	Punteggio	Classe di punteggio	% di riduzione	Presenza	% di riduzione	Progressivo di accertamento	
CGOS - CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI SANITA'	1	3.0	2	3%	0.0	0	0%	si	20%	1	20%
CGOA - CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI AMBIENTE	1	0.0	0	0%	0.0	0	0%	no	0%	0	0%
BCAA - BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE AMBIENTALI	1	0.0	0	0%	0.0	0	0%	no	0%	0	0%

Prod. non pres. (art.26(2) Reg.CE 1122/09)	Contr. impedito dal Prod.	Ammoniz. I Pilastro	% Rid. I Pilastro	Ammoniz. II Pilastro	% Rid. II Pilastro
no	no	no	20%	-	-

Le due infrazioni sono commesse all'interno del medesimo campo di condizionalità. L'effetto dell'infrazione intenzionale "assorbe" quello dell'infrazione per negligenza e la corrispondente % di riduzione. La riduzione applicata è del 20% ai soli aiuti diretti.

Nei casi di infrazioni intenzionali causate da ripetute reiterazioni dell'infrazione, come descritto dall'art. 71 (5) del Reg. (CE) 1122/2009, la percentuale applicabile per l'infrazione intenzionale è pari alla percentuale triplicata della precedente infrazione, senza l'applicazione di tetti.

In questi casi si applica l'esclusione dai regimi di aiuto a cui si riferisce l'infrazione sia per l'anno in corso che per l'anno successivo, secondo quanto previsto dall'Allegato 3 del DM 30125/2009 e smi.

Esempio 7: Azienda con la seguente situazione:

Atto B11 (CGOS): infrazione per negligenza = 1%

Atto B9 (CGOS): infrazione intenzionale ripetuta (progressivo di accertamento della reiterazione = 2) = 20% * 3 = 60%

Anche in questo caso l'effetto della negligenza è ricompreso nella riduzione per intenzionalità all'interno del campo di condizionalità.

Riduzione per campo CGOS = (20% * 3) = 60%

Campo di condizionalità CGOS

Atto/Norma	Portata	Cravità	Durata	Valore medio	Reiterazione		Intenzionalità		Inadempienza minore	Azione correttiva	Obbligo ripristino
					Numero	Presenza ammoniz.	Presente	Tipo			
Atto B11 - Sicurezza alimentare e tracciabilità	Media	Bassa	Media	2.3	0	no	no		no	non richiesta	Media
Atto B9 - Prodotti fitosanitari	Alta	Alta	Alta	5.0	0	no	si	Intenzionalità riscontrata dagli Enti di controllo	no	non richiesta	non eseguito

Campo di Condizionalità	Pilastro	Negligenza senza reiterazione			Negligenza con reiterazione			Intenzionalità			% riduzione
		Punteggio	Classe di punteggio	% di riduzione	Punteggio	Classe di punteggio	% di riduzione	Presenza	% di riduzione	Progressivo di accertamento	
BCAA - BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE E AMBIENTALI	1	0.0	0	0%	0.0	0	0%	no	0%	0	0%
CGOA - CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI - AMBIENTE	1	0.0	0	0%	0.0	0	0%	no	0%	0	0%
CGOS - CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI - SANITA'	1	2.33	1	1%	0.0	0	0%	si	60%	2	60%

Prod. non pres. (art.26(2) Reg.CE 1122/09)	Contr. impedito dal Prod.	Ammoniz. I Pilastro	% Rid. I Pilastro	Ammoniz. II Pilastro	% Rid. II Pilastro
no	no	no	60%	-	-

UP

CUMULO DI INFRAZIONI DI DIVERSA NATURA

In questo capitolo si definiscono le modalità di applicazione delle riduzioni nelle situazioni in cui siano rilevate in azienda infrazioni di diversa natura: dovute a negligenza e intenzionali, rilevate per la prima volta e ripetute.

L'impostazione dei calcoli segue le indicazioni ricevute dalla Commissione con nota AGRI 28274 del 24/10/2006, a seguito delle domande fatte dall'AG.E.A., ed i chiarimenti dati dalla Commissione con le presentazioni del 2010, effettuate in occasione di incontri ufficiali.

1. Rilevazione di infrazioni per negligenza e intenzionali a carico della stessa azienda, nel corso dello stesso anno civile.

1.1. Nel caso di due infrazioni rilevate in due campi di condizionalità differenti, di cui una intenzionale e una per negligenza, l'effetto delle infrazioni si somma.

Esempio 1.1): Azienda con la seguente situazione:

Norma 4 (BCAA): infrazione per negligenza = 5%

Atto A8 (CGOS): infrazione intenzionale = 20%

Riduzione per campo BCAA = 5%

Riduzione per campo CGOS = 20%

Riduzione per azienda = 20% + 5% = 25%

Campo di condizionalità BCAA

Atto/Norma	Portata	Gravità	Durata	Valore medio	Reiterazione		Intenzionalità		Inadempienza minore	Azione correttiva	Obbligo ripristino
					Numero	Presenza ammoniz.	Presente	Tipo			
Norma 4 - Misure per il mantenimento dei terreni e degli habitat	Alta	Alta	Alta	5.0	0	no	no		no	non richiesta	non richiesto

Campo di condizionalità CGOS

Atto/Norma	Portata	Gravità	Durata	Valore medio	Reiterazione		Intenzionalità		Inadempienza minore	Azione correttiva	Obbligo ripristino
					Numero	Presenza ammoniz.	Presente	Tipo			
Atto A8 - Identificazione e registrazione degli animali ovicaprini	Alta	Alta	Alta	5.0	0	no	no	indici di verifica che superano quelli fissati per alcune norme/atti	no	non richiesta	non richiesto
Atto A7 - Identificazione e registrazione degli animali bovini	0	0	0	0.0	0	no	no		no	non richiesta	non richiesto

Campo di Condizionalità	Pilastro	Negligenza senza reiterazione			Negligenza con reiterazione			Intenzionalità			% riduzione
		Punteggio	Classe di punteggio	% di riduzione	Punteggio	Classe di punteggio	% di riduzione	Presenza	% di riduzione	Progressivo di accertamento	
BCAA - BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE E AMBIENTALI	1	5.0	3	5%	0.0	0	0%	no	0%	0	5%
CGOS - CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI - SANITA'	1	0.0	0	0%	0.0	0	0%	si	20%	1	20%

Prod. non pres. (art.26(2) Reg.CE 1122/09)	Contr. impedito dal Prod.	Ammoniz. Pilastro	% Rid. I Pilastro	Ammoniz. II Pilastro	% Rid. II Pilastro
no	no	no	25%	-	-

1.2. Nel caso di tre o più infrazioni rilevate in più campi di condizionalità differenti, di cui almeno una di tipo intenzionale, l'effetto delle infrazioni si somma, questa volta con l'applicazione del "tetto" del 5% sulle infrazioni per negligenza nei casi in cui la somma delle % di riduzione riferite alle infrazioni per negligenza oltrepassino detto limite.

1.3. Nel caso di tre o più infrazioni rilevate in due campi di condizionalità differenti, di cui una almeno di tipo intenzionale, per il campo di condizionalità in cui sono considerate rilevate infrazioni per negligenza e intenzionali insieme, le infrazioni sono considerate come un'unica infrazione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 70 (6) del Reg.(CE) n 1122/09.

Esempio 1.3): Azienda con la seguente situazione:

Norme (BCAA): esiti concordanti

Atti CGOA: esiti concordanti

Atto A6 (CGOS): infrazione intenzionale = 20%

Atto B9 (CGOS): infrazione ripetuta = 3% * 3 = 9%

Atto B11 (CGOS): infrazione per negligenza semplice = 3% ricompresa nella percentuale di intenzionalità nello stesso campo

Riduzione per campo BCAA = 0%

Riduzione per campo CGOA = 0%

Riduzione per campo CGOS = 20% (da atto A6 + B11) + 9% (da atto B9) = 29%

Riduzione per azienda = 29%

Campo di condizionalità CGOS

Atto/Norma	Portata	Gravità	Durata	Valore medio	Reiterazione		Intenzionalità		Inadempienza minore	Azione correttiva	Obbligo ripristino
					Numero	Presenza ammoniz.	Presente	Tipo			
Atto B9 - Prodotti fitosanitari	Media	Media	Media	3.0	1	no	no		no	non richiesta	non eseguito
Atto A6 - Identificazione e registrazione degli animali - suini	Alta	Alta	Alta	5.0	0	no	si	Intenzionalità riscontrata dagli Enti di controllo	no	non richiesta	non richiesto
Atto B11 - Sicurezza alimentare e tracciabilità	Media	Media	Media	3.0	0	no	no		no	non richiesta	eseguito

Campo di Condizionalità	Pilastro	Negligenza senza reiterazione			Negligenza con reiterazione			Intenzionalità			% riduzione
		Punteggio	Classe di punteggio	% di riduzione	Punteggio	Classe di punteggio	% di riduzione	Presenza	% di riduzione	Progressivo di accertamento	
BCAA - BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE E AMBIENTALI	1	0.0	0	0%	0.0	0	0%	no	0%	0	0%
CGOS - CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI - SANITA'	1	3.0	2	3%	0.0	0	9%	si	20%	1	29%

Prod. non pres. (art.26(2) Reg.CE 1122/09)	Contr. impedito dal Prod.	Ammoniz. I Pilastro	% Rid. I Pilastro	Ammoniz. II Pilastro	% Rid. II Pilastro
no	no	no	29%	-	-

2. Rilevazione di due o più infrazioni per negligenza di cui almeno una ripetuta a carico della stessa azienda.

2.1 Presenza di due infrazioni in campi diversi di condizionalità, di cui una ripetuta o di due infrazioni rilevate nello stesso campo di cui solo una con reiterazione.

Per effetto di quanto stabilito all'art. 71 (5) del Reg.(CE) n.1122/09, si ha la triplicazione della riduzione stabilita per l'infrazione ripetuta, a cui viene sommata la percentuale dell'infrazione non ripetuta, fatta salva l'applicazione della soglia del 15%, secondo quanto previsto dal terzo comma del paragrafo 5 dell'articolo citato.

Esempio 2.1): Azienda con la seguente situazione:

Atto B9 (CGOS): infrazione intenzionale reiterata = $20\% * 3 = 60\%$

Atto B11 (CGOS): infrazione reiterata = $3\% * 3 = 9\%$ ricompresa nel tetto del 15% calcolata per l'atto A4

Atto A4 (CGOA): infrazione reiterata = $5\% * 3 = 15\%$

Atto A2 (CGOA): inadempienza minore con azione correttiva eseguita = 0%

Le infrazioni per negligenza reiterate sommano 9% (CGOS) + 15% (CGOA) = 24% ridotto al 15% per applicazione del tetto previsto dal regolamento.

Riduzione per azienda = 60% (da intenzionalità) + 15% (da reiterazione) = 75%

L'azienda riceve inoltre l'ammonizione per gli Atti A4 e B11.

Campo di condizionalità CGOS

Atto/Norma	Portata	Gravità	Durata	Valore medio	Reiterazione		Intenzionalità		Inadempienza minore	Azione correttiva	Obbligo ripristino
					Numero	Presenza ammoniz.	Presente	Tipo			
Atto B9 - Prodotti fitosanitari	Alta	Alta	Alta	5.0	1	no	si	Intenzionalità riscontrata dagli Enti di controllo	no	non richiesta	non eseguito
Atto B11 - Sicurezza alimentare e tracciabilità	Media	Alta	Media	3.7	1	si	no		no	non richiesta	non eseguito

Campo di condizionalità CGOA

Atto/Norma	Portata	Gravità	Durata	Valore medio	Reiterazione		Intenzionalità		Inadempienza minore	Azione correttiva	Obbligo ripristino
					Numero	Presenza ammoniz.	Presente	Tipo			
Atto A4 - Nitrati	Alta	Alta	Alta	5.0	1	si	no		no	non richiesta	non eseguito
Atto A2 - Sostanze pericolose	0	0	0	0.0	0	no	no		si	eseguita	non richiesto

Campo di Condizionalità	Pilastro	Negligenza senza reiterazione			Negligenza con reiterazione			Intenzionalità			% riduzione
		Punteggio	Classe di punteggio	% di riduzione	Punteggio	Classe di punteggio	% di riduzione	Presenza	% di riduzione	Progressivo di accertamento	
CGOS CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI - SANITA'	1	0.0	0	0%	0.0	0	9%	si	60%	2	69%
CGOA CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI - AMBIENTE	1	0.0	0	0%	5.0	3	15%	no	0%	0	15%

Prod. non pres. (art.26(2) Reg.CE 1122/09)	Contr. impedito dal Prod.	Ammoniz. Pilastro	% Rid. I Pilastro	Ammoniz. II Pilastro	% Rid. II Pilastro
no	no	si	75%	-	-

2.2 Presenza di due infrazioni entrambe ripetute appartenenti al medesimo campo di condizionalità.

Per effetto di quanto stabilito all'art. 71 (5) del Reg.(CE) n.1122/09, la percentuale applicabile ad ognuna delle infrazioni dovrà essere calcolata singolarmente e le singole percentuali calcolate saranno poi sottoposte a triplicazione. Le percentuali così ottenute sono sommate tra loro per arrivare alla riduzione totale applicabile. È sempre fatta salva l'applicazione della soglia del 15%, secondo quanto previsto dal terzo comma del paragrafo 5 dell'articolo citato.



2.3 Presenza di due infrazioni per negligenza in due o più campi di condizionalità ed un'infrazione ripetuta.

Il calcolo avviene in due step successivi:

- primo step, si calcola la percentuale relativa all'insieme delle infrazioni commesse per negligenza senza reiterazione, con eventuale applicazione del tetto del 5% (secondo comma del paragrafo 4 dell'articolo 71 del Regolamento (CE) 1122/2009);
- si somma l'effetto dell'infrazione reiterata, con l'eventuale applicazione del tetto del 15% (terzo comma del paragrafo 5 dell'articolo 71 del Regolamento (CE) 1122/2009).

Esempio 2.3): Azienda con la seguente situazione:

Atto A4 (CGOA): infrazione per negligenza = 3%
 Atto B9 (CGOS): infrazione per negligenza = 3%
 Atto B11 (CGOS): infrazione reiterata = 3% * 3 = 9%

Riduzione per negligenza = Campo CGOA 3% + Campo CGOS 3% = 6% → 5%
 Riduzione per reiterazione = Campo CGOS = 9% (da atto B11)

Riduzione per azienda = 5 % (da CGOA + CGOS negligenza) + 9 % (da CGOS) = 14%

3. Rilevazione di due o più infrazioni intenzionali a carico della stessa azienda

3.1 Due o più infrazioni intenzionali nello stesso campo di condizionalità.

In questo caso le infrazioni sono considerate come un'unica infrazione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 70 (6), per cui si applica la riduzione del 20% stabilita all'articolo 6.

Esempio 3.1): Azienda con la seguente situazione:

Atto A7 (CGOS): infrazione intenzionale = 20%
 Atto A8 (CGOS): infrazione intenzionale = 20% [già ricompreso nella percentuale massima del 20% per campo di condizionalità]

Riduzione per campo CGOS = 20% (da atto A7) + 20% (da atto A8) = 40% riportata al 20% per accorpamento degli effetti delle infrazioni commesse nello stesso campo di condizionalità.

La riduzione applicata è pari al 20%.

Campo di condizionalità CGOS

Atto/Norma	Portata	Gravità	Durnità	Valore medio	Reiterazione		Intenzionalità		Inadempienza minore	Azione correttiva	Obbligo ripristino
					Numero	Presenza ammoniz.	Presente	Tipo			
Atto A7 - Identificazione e registrazione degli animali - bovini	Alta	Alta	Alta	5,0	0	no	si	indici di verifica che superano quelli fissati per alcune norme/atti	no	non richiesta	non richiesto
Atto A8 - Identificazione e registrazione degli animali - ovicaprini	Alta	Alta	Alta	5,0	0	no	si	indici di verifica che superano quelli fissati per alcune norme/atti	no	non richiesta	non richiesto

Campo di Condizionalità	Pilastro	Negligenza senza reiterazione			Negligenza con reiterazione			Intenzionalità			% riduzione
		Punteggio	Classe di punteggio	% di riduzione	Punteggio	Classe di punteggio	% di riduzione	Presenza	% di riduzione	Progressivo di accertamento	

CGOS CRITERI GESTIONE OBBLIGATORI - SANITA'	- DI	1	0.0	0	0%	0.0	0	0%	si	20%	1	20%
---	---------	---	-----	---	----	-----	---	----	----	-----	---	-----

3.2. Due o più infrazioni intenzionali in diversi campi di condizionalità.

Si procede alla somma delle percentuali derivanti dall'applicazione delle riduzioni previste.

4. *Rilevazione di due o più infrazioni intenzionali ripetute a carico della stessa azienda*

Nel caso di infrazioni intenzionali ripetute si applica quanto disposto dall'art. 72 paragrafo 2 del Reg.(CE) n. 1122/09. In questi casi l'azienda, oltre all'applicazione delle % relative all'intenzionalità, sarà esclusa dal regime di aiuto a cui è riferita l'infrazione intenzionale ripetuta sia per l'anno in corso che per l'anno successivo.

Effetti dell'ammonizione sulle campagne successive

Se per una azienda è stata rilevata un'infrazione nell'anno corrente, sia essa intenzionale o per negligenza, e in una delle campagne precedenti aveva subito un'ammonizione per lo stesso Atto o Standard, l'infrazione si considera intenzionale in applicazione dell'art. 71 (5) e 72 del Regolamento CE 1122/2009.

L'infrazione è anche reiterata.

La percentuale di riduzione per l'anno in corso è quindi pari al triplo della percentuale applicabile l'anno dell'ammonizione, calcolata prima dell'eventuale applicazione del tetto massimo del 15%.

Ad esempio, nel caso in cui nell'anno di ammonizione la % applicabile prima dell'applicazione del tetto al 15% fosse stata del 27%, la percentuale risultante nell'anno in corso sarà l'81% (27% x 3).

CS
LR

Allegato 10. Elenchi I e II di Famiglie e gruppi di sostanze pericolose allegati alla Direttiva 80/68/CEE.

ELENCO I DI FAMIGLIE E GRUPPI DI SOSTANZE

L'elenco I comprende le sostanze singole appartenenti alle famiglie ed ai gruppi di sostanze elencate qui di seguito, escluse le sostanze per le quali è considerato inadeguato l'elenco I dato il rischio ridotto di tossicità, di persistenza e di bioaccumulazione di queste ultime.

Dette sostanze che per quanto riguarda la tossicità, la persistenza e la bioaccumulazione rispondono ai requisiti dell'elenco II devono essere classificate in tale elenco.

1. Composti organoalogenati e sostanze che possono dare origine a questi composti nell'ambiente idrico
2. Composti organofosforici
3. Composti organostannici
4. Sostanze che hanno potere cancerogeno, mutageno o teratogeno in ambiente idrico o col concorso dello stesso (1)
5. Mercurio e composti del mercurio
6. Cadmio e composti del cadmio
7. Oli minerali e idrocarburi
8. Cianuri

ELENCO II DI FAMIGLIE E GRUPPI DI SOSTANZE

L'elenco II comprende le sostanze singole e le categorie di sostanze appartenenti alle famiglie e ai gruppi di sostanze elencati qui di seguito che potrebbero avere un effetto nocivo sulle acque sotterranee.

1. I seguenti metalli, metalloidi e loro composti:

1. Zinco
2. Rame
3. Nichel
4. Cromo
5. Piombo
6. Selenio
7. Arsenico
8. Antimonio
9. Molibdeno
10. Titanio
11. Stagno
12. Bario
13. Berillio
14. Boro
15. Uranio
16. Vanadio
17. Cobalto
18. Tallio
19. Tellurio
20. Argento.

2. Biocidi e loro derivati non compresi nell'elenco I.
3. Sostanze che hanno un effetto nocivo sul sapore e/o sull'odore delle acque sotterranee, nonché composti che possono dare origine a tali sostanze nelle acque e rendere queste ultime non idonee al consumo umano.
4. Composti organosilicati tossici o persistenti e sostanze che possono dare origine a tali composti nelle acque, esclusi quelli che sono biologicamente innocui o che si trasformano rapidamente nell'acqua in sostanze innocue.
5. Composti inorganici del fosforo e fosforo elementare.
6. Fluoruri.
7. Ammoniaca e nitriti.

(1) Talune sostanze dell'elenco II, nella misura in cui hanno potere cancerogeno, mutageno e teratogeno, sono inserite nella categoria 4 del presente elenco.